

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVI

BARI, 9 FEBBRAIO 2005

N. 23

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 487

**Ulteriori azioni per la comunicazione istituzionale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Regione Puglia per l'annualità 2004 – Procedure di attuazione degli interventi previsti – Impegno di spesa.**

Pag. 2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 488

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L. R. n. 11/2001 – Progetto POR 2000-2006 Misura 1.3 Azione 2 Interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale taran-**

**tino nel Comune di Lizzano – Prop. Provincia di Taranto.**

Pag. 2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 489

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un insediamento integrato turistico-ricettivo in loc. Pantanelli – Comune di Monopoli (Ba).**

Pag. 2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 490

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di rettifica e sistemazione planaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea - Prop. Amministrazione provinciale di Brindisi.**

Pag. 2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 500

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L. R. n. 11/2001 – Collegamento della S.S. 16 a nord di Molfetta con il porto e con la rete viaria del comune di Molfetta e dello snodo in corrispondenza degli svincoli della S.S. n. 16 Adriatica uscita Molfetta-Zona Artigianale – Prop. Amministrazione comunale di Molfetta (Ba).**

Pag. 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 501

**Procedura di V.I.A. – Centro turistico alberghiero Principessa D’Aragona – Comune di Massafra (Ta) – Prop. Centro Turistico Alberghiero Principessa D’Aragona s.r.l.**

Pag. 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 502

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Lottizzazione zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri – Comune di Altamura (Ba).**

Pag. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 dicembre 2004, n. 504

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Roseto Valfortore (Fg) – Prop. Fortore Energia s.p.a.**

Pag. 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2004, n. 505

**Procedura di V.I.A. – Allevamento di vongole veraci nella Laguna di Varano (Fg) – Comune di Ischitella - Prop. Ballarini Benito.**

Pag. 2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2004, n. 506

**Procedura di V.I.A. – Lavori di realizzazione dell’impianto di irrigazione delle piane di Varano nel comprensorio di bonifica del Gargano - Prop. Consorzio per la Bonifica del Gargano - Foggia.**

Pag. 2027

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 511

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Pulizia di materiale litoide dall’alveo del torrente Cervaro – Ponte di Bovino-Orta Nova (Fg) - Prop. Beton Cave Cervaro.**

Pag. 2030

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 512

**Procedura di V.I.A. – Realizzazione di un centro di soggiorno – casa della salute “Terme Donna Marghe-**

**rita”, in loc. Valle della Menolecchia – Comune di Vieste - Prop. Sig.ra Martucci Grazia.**

Pag. 2032

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 513

**Procedura di V.I.A. – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) – Prop. Windstrom Energia Eolica s.r.l.**

Pag. 2034

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 514

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Estrazione di materiale inerte nel torrente Celone – Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Prop. Cer. Edil. S.n.c.**

Pag. 2037

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 dicembre 2004, n. 518

**Progetto per la realizzazione di una struttura congressuale e residenziale in loc. Casino denominata “Casino Papalettere” nel Comune di Giovinazzo (Ba) – Ditta La Stella s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

Pag. 2039

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 dicembre 2004, n. 519

**Progetto per il completamento del complesso turistico residenziale Monticare in loc. Torre Rinalda nel Comune di Lecce – Ditta Monticare s.p.a. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

Pag. 2040

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 520

**Richiesta variante parere – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Pietramontecorvino (Fg) - Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Prop. Eolica Pietramontecorvino s.r.l.**

Pag. 2042

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 521

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Ampliamento del complesso turistico alberghiero La Giurlita in località Torre Mozza – Marina di Ugento – Comune di Ugento (Le) - Prop. Gardenia Immobiliare s.r.l.**

Pag. 2045

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 522

**Procedura di V.I.A. – Discarica controllata per rifiuti inerti – Comune di Trani (Ba) - Prop. Mundial Graniti & C. s.a.s.**

Pag. 2047

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 523

**Procedura di V.I.A. – Ditta Durante Umberto s.r.l. – Valutazione d’impatto ambientale per coltivazione cava di calcarenite. Loc. “Tirignola” di Torre S.Susanna.**

Pag. 2050

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 524

**Procedura di V.I.A. – Ditta Lombardi Giovanni - Valutazione d’impatto ambientale per apertura cava per l’estrazione di marmo. Loc. “Rodisano” di Poggio Imperiale.**

Pag. 2053

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 525

**Procedura di V.I.A. – Ditta Gruppo Petronzi srl – Valutazione d’impatto ambientale per ripresa coltivazione cava di calcare esistente. Loc. “Mormoramento” di Sannicandro Garganico.**

Pag. 2056

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 526

**Procedura di V.I.A. - progetto per il completamento dell’impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati il località “Forcone di Cafiero” nel comune di Cerignola. Società Igiene Ambientale Cerignola.**

Pag. 2058

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 487

**Ulteriori azioni per la comunicazione istituzionale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Regione Puglia per l'annualità 2004 – Procedure di attuazione degli interventi previsti – Impegno di spesa.**

L'anno 2004, addì 06 del mese di dicembre, in Modugno, nella sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore, dott. Luca Limongelli, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dott. Saverio Petronella, ha adottato il seguente provvedimento:

TENUTO CONTO che l'attività istituzionale dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali è orientata alla definizione del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura in Puglia, nonché alla sua promozione e divulgazione;

ATTESO che l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ha provveduto in data 25 ottobre 2004 a trasmettere a questo Settore copia del documento "Ulteriori Azioni per la comunicazione istituzionale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura", identificato nella Revisione 02 del 25/10/2004, nel quale sono descritti:

- gli scenari legislativi e culturali degli ulteriori interventi da attuare;
- gli obiettivi strategici che le ulteriori azioni di comunicazione intendono perseguire ai fini della comunicazione istituzionale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura;
- la descrizione delle azioni previste ed il relativo budget finanziario di previsione;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con provvedimento n. 1889 del 3.12.2004 ha approvato il

documento "Ulteriori Azioni per la comunicazione istituzionale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura", identificato nella Revisione 02 del 25/10/2004, nel quale sono altresì individuate le specifiche azioni di promozione da attuare ed i relativi budget assegnati;

CONSIDERATO che è necessario procedere ad attivare le procedure di attuazione degli interventi definiti, individuando i fornitori specializzati per ciascuna delle azioni previste;

ATTESO che la natura tecnico-specialistica delle prestazioni di servizio richieste suggerisce di individuare i fornitori a mezzo della procedura prevista dall'art. 7, comma 2, lettera b del D.Lgs 157/1995 e s.m.i.;

VERIFICATO che la copertura finanziaria del presente provvedimento è prevista al Cap. 581011 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2004 della Regione Puglia per l'importo complessivo di euro 242.500,00 (Euro duecentoquarantaduenùlacinquecento/00).

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001

RITENUTO di poter procedere all'impegno di spesa pari a euro 242.500,00 (Euro duecentoquarantaduemilacinquecento/00) con imputazione sul Cap. 581011 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2004

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra

*DETERMINA*

- A) di procedere all'individuazione dei fornitori delle prestazioni di servizio di seguito indicate, a mezzo della procedura prevista dall'art. 7, comma 2, lettera b del D.Lgs 157/1995 e s.m.i.:
1. Definizione del logo identificativo del

### Sistema Regionale per la Conservazione della Natura

Individuazione del grafico incaricato di realizzare il logo identificativo del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Regione Puglia, sulla base della valutazione di almeno 3 (tre) Curricula di professionisti del settore e delle rispettive produzioni grafiche sin qui realizzate.

Spesa prevista: euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) Iorde e/o I.V.A. compresa.

### 2. Organizzazione di Forum itineranti e Seminari informativi

Individuazione dell'Organizzazione incaricata dell'organizzazione dei Forum itineranti e Seminari, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate in organizzazione di eventi, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore.

Tali eventi dovranno svolgersi in maniera decentrata nei capoluoghi di provincia o in altri luoghi significativi, e riguarderanno:

- Ecoturismo e turismo sostenibile (nel Salento)
- Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari (nell'area del Tarantino)
- Aree protette e sviluppo locale (in Capitanata)
- I sistemi ambientali delle aree protette istituite (nel Brindisino)
- Problemi di gestione e rapporto con la pianificazione ordinaria in AP nazionali (a Bari in relazione alla nuova istituzione del Parco dell'Alta Murgia)
- Rete ecologica e strumenti di pianificazione (al fine di iniziare a veicolare in maniera più pressante il discorso della rete ecologica come integrazione al SRCN da individuare all'interno degli strumenti della pianificazione ordinaria con un Convegno ad hoc tenuto a Bari di livello nazionale o internazionale).

Spesa prevista: euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), I.V.A. compresa.

### 3. Realizzazione di un audiovisivo sulle Aree

#### Protette regionali

Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare un audiovisivo sulle Aree Protette regionali, della presumibile durata di circa 20 minuti, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle produzioni audiovisive, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore. La Ditta incaricata dovrà altresì garantire la fornitura di n. 200 copie VHS e n. 200 copie DVD

Spesa prevista: euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), I.V.A. compresa.

### 4. Realizzazione di Guide illustrate in versione stampata, nonché di vari gadget promozionali

a) Realizzazione di un "Cofanetto Puglia" dedicato alla promozione degli itinerari naturali pugliesi. Conferimento di incarico a Touring per la realizzazione di un volume avente le seguenti caratteristiche:  
 Copie: 800 (ottocento)  
 Formato: cm 11,5 x 18;  
 Facciate utili: 144 (centoquarantquattro);  
 Immagini: 180 circa;  
 Cartografia: Carte degli Itinerari;  
 Stampa: Quadricromia in bianca e volta  
 Carta: gr. 130/mq.  
 Confezione brossura cucita con alette.  
 Spesa prevista euro 72.000 (Euro settantaduemila/00), I.V.A. compresa.

b) Realizzazione di un volume specifico sulla Rete Natura 2000 in Puglia, contenente una scheda descrittiva per ogni Area e la cartografia di riferimento, nonché le seguenti caratteristiche tecniche:

Copie: 2.000 (duemila)  
 Formato: cm 21 x 29,7 o similare, sulla base di adeguata progettazione grafica;  
 Facciate utili: 150-180 circa;  
 Immagini: 80-100 circa;  
 Cartografia: di riferimento dell'area;  
 Stampa: Quadricromia in bianca e volta  
 Carta: gr. 130/mq.

Confezione brossura cucita.

Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare il volume sulla Rete Natura 2000 in Puglia, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle produzioni grafiche, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore.

Spesa prevista euro 48.000 (Euro quarantottomila/00), I.V.A. compresa.

- c) Realizzazione di n. 20 poster esemplificativi della varietà dei paesaggi naturali di Puglia, stampati in 300 copie cadauno (totale 6.000 copie), formato minimo cm. 70 x 100, quadricromia, carta gr. 110/mq. Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare n. 20 poster esemplificativi della varietà dei paesaggi in Puglia, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle produzioni grafiche, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore.

Spesa prevista euro 20.000 (Euro ventimila/00), I.V.A. compresa.

- d) Realizzazione di un Calendario 12 fogli che riguardi la natura e le specie in genere, stampato in almeno 3.000 copie, formato minimo cm. 70 x 35, quadricromia, carta gr. 160/mq.

Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare il Calendario in 12 fogli, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle produzioni grafiche, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore.

Spesa prevista euro 10.000 (Euro diecimila/00), I.V.A. compresa.

5. Realizzazione di un Notiziario Ambientale in formato telematico

Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare un Notiziario Ambientale in formato telematico (da inviare in rete a tutte le scuole del territorio regionale,

nonché ad Enti di gestione, agli enti locali interessati dalle aree del sistema regionale, agli enti di ricerca, ai centri visita e centri della rete INFEA, ad esperti ed operatori del settore), sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle produzioni informatiche, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore. Spesa prevista: euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), I.V.A. compresa.

6. Monitoraggio dell'impatto delle azioni di comunicazione sui soggetti interessati  
Individuazione dell'Organizzazione incaricata di realizzare il monitoraggio degli impatti della campagna di comunicazione sui target previsti, sulla base delle offerte presentate da almeno 3 (tre) Ditte specializzate nel settore delle indagini demoscopiche, in grado di dimostrare adeguate referenze nel settore.

Spesa prevista: euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), I.V.A. compresa.

- B) di approvare gli schemi di lettera di invito allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", e "H" alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
- C) di attivare ogni connessa e diretta procedura con il Touring Editore per quanto descritto al precedente punto A) 4.
- D) di procedere all'impegno di spesa pari a euro 242.500,00 (Euro duecentoquarantaduemilacinquecento/00) con imputazione sul Cap. 581011 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2004;
- E) di riservarsi la nomina della commissione di valutazione delle offerte con successivo provvedimento;
- F) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito internet della Regione Puglia "www.regione.puglia.it e "www.regione.puglia.it/parchi";



- G) di trasmettere il presente atto in originale ed in copia conforme al Settore Ragioneria, per gli adempimenti conseguenti;
- H) di dichiarare che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto contabile da parte del Settore Ragioneria;
- I) di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria della Giunta regionale;

Il Dirigente del settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 488

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L. R. n. 11/2001 – Progetto POR 2000-2006 Misura 1.3 Azione 2 Interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel Comune di Lizzano – Prop. Provincia di Taranto.**

L'anno 2004 addì 06 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9363 del 30.10.2002, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel Comune di Lizzano, da parte dell'amministrazione provinciale di Taranto;
- con nota prot. n. 20712 del 05.05.2003, la Provincia di Taranto sollecitava al comune di Lizzano l'affissione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della predetta Legge Regionale;

- con nota prot. n. 2630 del 10.03.2004, il Settore Ecologia invitava l'ente comunale all'affissione di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 11337 del 10.11.2004, il comune di Lizzano trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 24.04.2003 al 23.05.2003;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai quali è emerso che le opere previste sono le seguenti:
  1. ripascimento del litorale sabbioso, eseguito con sabbie rivenienti da scavi di residui dunali posti a monte dell'area di intervento e scavi subacquei dei fondali marini;
  2. ricostituzione, tra la spiaggia e la strada esistente, della barriera dunale, opportunamente piantumata e sormontata da una barriera frangivento (rimovibile nel periodo estivo) avente la funzione di limitare il trasporto eolica delle sabbie;
- rilevato che l'intervento previsto trova motivazione nell'attuale situazione precaria del tratto costiero interessato e della sottofondazione della strada litoranea, come si evince dalla documentazione fotografica allegata al progetto;
- ciò stante, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. al fine di garantire una corretta esecuzione delle opere previste in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente circostante, particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di prelievo del materiale sabbioso, sia dal fondale marino sia dalle dune poste a monte dell'area di intervento, per non compromettere gli equilibri naturalistici oltre che quelli idrodinamici;
  2. nella piantumazione delle dune dovranno utilizzate specie dunali autoctone;
  3. in fase di progetto esecutivo dovranno essere predisposti, come dichiarato, programmi di monitoraggio e manutenzione delle opere

eseguite, della durata necessaria a garantire l'efficacia dell'intervento;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel Comune di Lizzano, proposto dall'amministrazione provinciale di Taranto, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 489

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un insediamento integrato turistico-ricettivo in loc. Pantanelli – Comune di Monopoli (Ba).**

L'anno 2004 addì 06 dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3915 del 19.04.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un insediamento integrato turistico-ricettivo in loc. Pantanelli, nel Comune di Monopoli (Ba), proposto dalla S.r.l. Egnazia Nuova - Via Ernesto Monaci, 21 - Roma -
- con nota prot. n. 5016 del 14.05.2004. il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale interessata a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001,
- con nota acquisita al prot. n. 1581 del 18.02.2004, l'amministrazione comunale interessata notificava l'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio dal 04.05.2004 al 04.06.2004 e comunicava altresì che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;



- con nota acquisita al prot. n. 9566 del 22.09.2004, il Sindaco del comune di Monopoli comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
  - con nota acquisita al prot. n. 11338 del 10.11.2004 il Sig. Marcello Lippi, amministratore della S.r.l. Borgo Capitolo, trasmetteva delle osservazioni in merito all'opera di che trattasi;
  - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, tenute presenti le osservazioni presentate in merito e fatte salve le valutazioni concernenti gli aspetti urbanistici e l'applicabilità dello strumento "accordo di programma" da parte delle autorità competenti in materia, per quanto attiene gli aspetti specificatamente ambientali, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:
    - che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
    - che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si adottino misure per il risparmio idrico sia di cantiere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
    - che si preveda, così come indicato in relazione, un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le aree a verde previste;
    - che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
    - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
    - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando per esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
  - che venga attivata, come dichiarato, la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
  - che venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso, come dichiarato, a specie autoctone dell'area mediterranea (si dichiara in relazione che essendo individuata come vegetazione potenziale dell'area il climax del carrubo, verranno utilizzate solo specie arboree e arbustive appartenenti a tale vegetazione);
  - che siano tutelati i muretti a secco esistenti; per le recinzioni di nuova realizzazione si prediligano materiali tipici del luogo e tecniche costruttive "a secco" e in ogni caso si garantisca il mantenimento della "permeabilità ecologica";
  - che vengano utilizzati materiali da costruzione locali (pietra, tufo con intonaco a base di calce, legno);
  - fatta salva la necessità di acquisire i pareri specifici, si prescrive che, in ogni caso, i volumi edilizi a realizzarsi dovranno distare non meno di 300 metri dalla linea di costa. Questa circostanza, già recepita dal progetto valutato, non potrà essere in alcun modo derogata con strumento di variante, pena la decadenza della validità del presente parere;
  - attesa la prossimità dell'area archeologica di Egnazia, fatta salva la necessità di acquisire i pareri specifici, si ritiene necessario sottolineare che qualunque elemento di presumibile valore archeologico dovesse emergere durante i lavori di scavo e preparazione dell'area dovrà essere tempestivamente segnalato alle autorità competenti per i provvedimenti del caso;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi dell L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un di un insediamento integrato turistico-ricettivo loc. Pantanelli, nel Comune di Monopoli (Ba), proposto dalla S.r.l. Egnazia Nuova - Via Ernesto Monaci, 21 - Roma - , tenute presenti le osservazioni presentate in merito e fatte salve le valutazioni concernenti gli aspetti urbanistici e l'applicabilità dello strumento "accordo di programma" da parte delle autorità competenti in materia, per quanto attiene gli aspetti specificatamente ambientali, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate:
- che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;
- Che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si adottino misure per il risparmio idrico sia di cantiere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
- che si preveda, così come indicato in relazione, un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche. Queste, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le aree a verde previste;
- che si adottino misure per il risparmio energetico (energia solare termica e fotovoltaica);
- Che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando per esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
- Che venga attivata, come dichiarato, la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
- che venga tutelata la vegetazione esistente e che l'eventuale inserimento di specie arboree e arbustive faccia ricorso, come dichiarato, a specie autoctone dell'area mediterranea (si dichiara in relazione che essendo individuata come vegetazione potenziale dell'area il climax del carrubo, verranno utilizzate solo specie arboree e arbustive appartenenti a tale vegetazione);
- che siano tutelati i muretti a secco esistenti; per le recinzioni di nuova realizzazione si prediligano materiali tipici del luogo e tecniche costruttive "a secco" e in ogni caso si garantisca il mantenimento della "permeabilità ecologica";
- che vengano utilizzati materiali da costruzione locali (pietra, tufo con intonaco a base di calce, legno);
- fatta salva la necessità di acquisire, i pareri specifici, si prescrive che, in ogni caso, i volumi edilizi a realizzarsi dovranno distare non meno di 300 metri dalla linea di costa. Questa circostanza, già recepita dal progetto valutato, non potrà essere in alcun modo derogata con strumento di variante,

pena la decadenza della validità del presente parere;

- attesa la prossimità dell'area archeologica di Egnazia, fatta salva la necessità di acquisire i pareri specifici, si ritiene necessario sottolineare che qualunque elemento di presumibile valore archeologico dovesse emergere durante i lavori di scavo e preparazione dell'area dovrà essere tempestivamente segnalato alle autorità competenti per i provvedimenti del caso;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 dicembre 2004, n. 490

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di rettifica e sistemazione planoaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea - Prop. Amministrazione provinciale di Brindisi.**

L'anno 2004 addì 06 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8324 del 19.08.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di rettifica e sistemazione planoaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea, proposti dall'amministrazione provinciale di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -;
- con nota prot. n. 9069 del 09.09.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Oria a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e a comunicare il parere di competenza (art. 16, comma 5, della predetta L.R.);
- con nota acquisita al prot. n. 10038 del 05.10.2004, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Oria comunicava l'affissione all'albo pretorio dal 05.08.2004 al 03.09.2004, precisando che nei tempi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al progetto. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole in merito all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate e subordinando tale parere alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.), nonché alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti vigente:
  - a. siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizza-

zione di piste di cantiere con sviluppo minimo, ecc.;

- b. fatte salve tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, siano minimizzati i tempi di durata dei lavori al fine di contenere, anche temporalmente, i disagi connessi alle attività di cantiere;
  - c. siano scelte cave di prestito ben collegate e a distanza minima dal cantiere;
  - d. i materiali di risulta non utilizzabili per la realizzazione dell'opera siano conferiti in discariche autorizzate;
  - e. i muretti a secco esistenti devono essere salvaguardati, prevedendone eventualmente anche la demolizione e ricostruzione, sempre rigorosamente con tecniche e materiali appartenenti alla tradizione locale, ove esigenze di tracciato o di sicurezza del trasporto veicolare dovessero renderlo necessario;
  - f. siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, a protezione della sede stradale e dei terreni contigui, sia in fase di cantiere che in esercizio;
  - g. siano ripristinate le condizioni preesistenti nelle aree limitrofe interessate dalle piste provvisorie e dalle operazioni di cantiere;
  - h. in fase di progettazione esecutiva si predispongano attraversamenti trasversali per la piccola fauna al fine di garantire la permeabilità ecologica dell'infrastruttura. I suddetti passaggi si aggiungono a quelli costituiti dalle opere idrauliche (tombini) che, in generale possono svolgere una funzione analoga;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere i lavori di rettifica e sistemazione planaltimetrica della strada di collegamento tra la S.S. 7 ed il centro abitato di Oria denominata S. Andrea, proposti dall'amministrazione provinciale di Brindisi - Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e subordinando tale parere alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.), nonché alla coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti vigente;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 500

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L. R. n. 11/2001 – Collegamento della S.S. 16 a nord di Molfetta con il porto e con la rete viaria del comune di Molfetta e dello snodo in corrispondenza degli svincoli della S.S. n. 16 Adriatica uscita Molfetta-Zona Artigianale – Prop. Amministrazione comunale di Molfetta (Ba).**

L'anno 2004 addì, 13 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 714 del 22.01.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del collegamento della S.S. 16 a nord di Molfetta con il porto e con la rete viaria del comune di Molfetta e dello snodo in corrispondenza degli svincoli della S.S. N. 16 Adriatica uscita Molfetta - Zona Artigianale, da parte dell'amministrazione comunale di Molfetta;
- con nota prot. n. 1519 del 13.02.2004, il Settore Ecologia richiedeva all'ente proponente l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 11043 dell'11.06.2004, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza di Bari - trasmetteva il parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 40699 del 16.09.2004, il comune di Molfetta trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione

all'albo pretorio dal 12.02.2004 al 13.03.2004. Con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, atteso che si tratta di un intervento di adeguamento della viabilità esistente e di completamento della rete viaria prevista da PRG, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
  2. sia posta particolare cura alla tempistica dei lavori concentrando le opere che necessitano di una limitazione del flusso veicolare nelle ore e nei periodi meno trafficati e limitando al massimo i disagi per residenze, ricettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.) e attività produttive, eventualmente influenzati dai lavori in oggetto;
  3. il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
  4. la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
  5. deve essere privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
  6. si proceda all'inerbimento delle superfici in rilevato e delle piazzole di svincolo, nonché si integrino nei capitolati per il ripristino delle aree di cantiere le indicazioni riportate nello studio di impatto ambientale (con il particolare riferimento al tipo di piante, alle indicazioni per il loro impianto, alla responsabilità per la ditta esecutrice esplicitamente indicata in sede di capitolato d'appalto);
  7. siano effettivamente realizzate le vasche di



decantazione delle acque di prima pioggia come ipotizzato nel progetto presentato;

8. al fine di garantire sia la fauna che la sicurezza della circolazione, soprattutto lungo il tratto a doppia carreggiata e comunque laddove più opportuno per la presenza di ambienti meno urbanizzati, siano realizzati interventi finalizzati alla dissuasione dall'attraversamento da parte dei macromammiferi (rete di recinzione e dissuasori notturni rifrangenti);
  9. si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori. Questa cautela deve essere aumentata nella realizzazione del raddoppio del viadotto e nelle opere di completamento e ripristino a lavori ultimati per la particolare posizione che il viadotto stesso occupa rispetto alla lama di Marcinase;
  10. siano predisposte barriere antirumore e/o barriere vegetali a protezione dei ricettori sensibili e delle residenze soggetto all'impatto acustico;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
  - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione per la realizzazione del collegamento della S.S. 16 a nord di Molfetta con il porto e con la rete viaria del comune di Molfetta e dello snodo in corrispondenza degli svincoli della S.S. N. 16 Adriatica uscita Molfetta - Zona Artigianale, proposto dall'amministrazione comunale di Molfetta, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 501

**Procedura di V.I.A. – Centro turistico alberghiero Principessa D'Aragona – Comune di Massafra (Ta) – Prop. Centro Turistico Alberghiero Principessa D'Aragona s.r.l.**

L'anno 2004 addì 13 del mese di dicembre in



Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 715 del 27.01.2004 la S.r.l. Centro Turistico Alberghiero Principessa D'Aragona - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del centro turistico alberghiero Principessa D'Aragona in località Contrada Palombaro, nel Comune di Massafra (Ta);
- con nota prot. n. 1794 del 20.02.2004 il Settore Ecologia richiedeva alle amministrazioni interessate (Comune di Massafra e Provincia di Taranto) il parere in merito al progetto proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 3981 del 20.04.2004, il comune di Massafra comunicava che l'intervento di che trattasi risulta compatibile con la variante urbanistica approvata con il D.P.G.R. n. 544 del 10. 10.2000;
- con nota acquisita al prot. n. 4234 del 23 04.2004, la Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente - richiedeva delle integrazioni alla società proponente;
- con nota prot. n. 6027 del 09.06.2004, il Settore Ecologia, a seguito della seduta del Comitato per V.I.A. avvenuta in data 07.06.2004, ribadendo le richieste di integrazioni formutale dal Comitato Tecnico della Provincia di Taranto, richiedeva ulteriori elementi utili concernenti l'intervento in oggetto;
- con note acquisite al protocollo, rispettivamente al n. 6255 del 17.06.2004 ed al 8559 del 24.08.2004, la ditta proponente trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 10206 del 11.10.2004, la Provincia di Taranto comunicava

che: "... esaminata la documentazione integrativa ..., ritiene di non poter esprimere parere in quanto non è stato trasmesso tutto quanto richiesto...";

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:

L'area di progetto si estende su un lotto di 65.528 mq caratterizzato da terreno tufaceo circondato da aree coltivate ad olivo, agrumi, vite, presentando un declivio di circa 20 mt dalla S.S. 7 Taranto Bari.

Il lotto è così diviso:

- L'area a nord-est, confinante con la Masseria Palombaro, ove verrà realizzato un parco naturale; un edificio destinato a centro culturale di 600 mq con un volume di 5000 mc; una struttura (denominata zona centrale) con una superficie lorda di 5.000 mq. ed un volume di 30.000 mc, per ospitare 510 persone, composta da reception dell'albergo, due ristoranti con servizi, salette meeting, piscina;
- L'area a est, ove in corrispondenza dell'ingresso principale troveranno luogo, una zona parcheggio e una zona commerciale per la vendita dei prodotti tipici (superficie lorda di 600 mq. ed un volume di 2.000 mc);
- L'area a ovest dove sarà localizzato il nuovo insediamento alberghiero, con una struttura ricettiva di 56 camere e 4 dependance composte ognuna da 24+8 camere di piccolo taglio, ed una villa con otto appartamenti. Tali edifici doteranno la struttura di 198 camere per una capacità ricettiva di 420 posti letto (superficie lorda di 2800 mq. ed un volume di 18.000 mc);
- La zona sud, molto prossima alla SS 7 Appia su cui sorgerà un immobile destinato a pizzeria, pub e discoteca (superficie lorda di 1300 mq. ed un volume di 6.500 mc)

Urbanisticamente l'area dell'intervento è inquadrata, come si evince dall'attestazione n. 190/2000 allegata la progetto rilasciata dal comune di Massafra - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistico nel seguente modo:

- Parte in zona destinata a attività turistico/alberghiero sottoposta a vincolo Idrogeologico e paesaggistico;
- Parte in zona CD destinata a attività Insediamenti commerciali e direzionale sottoposta a vincolo Idrogeologico e paesaggistico;
- Parte in zona agricola sottoposta a vincolo Idrogeologico e paesaggistico;

L'intervento è proposto in variante allo strumento urbanistico vigente (P.di F.) attraverso Accordo di Programma, ai sensi della Legge 34/94 e 8/98 approvato dalla R.P. in data 11 ottobre 2000, prot. 422.

Il complesso si estenderà su una superficie di più di 6,5 Ha, in località Contrada Palombaro, all'interno dell'area pSIC - ZPS Area delle Gravine, in una zona di alta valenza naturalistica compresa tra la Gravina del Portico del Ladro e la Gravina di Palombaro.

Gli estensori del Progetto mostrano di ignorare che l'area che intendono utilizzare insiste in una zona pSIC già protetta come ZPS, e non presentano una documentazione idonea alla valutazione di Incidenza ambientale

In data 24 agosto sono pervenute le integrazioni richieste in merito agli approfondimenti dei seguenti aspetti:

- a Ortofoto non posteriore al 1998;
- b Carta di uso del suolo;
- c Elenco delle specie arboree, arbustive ed erbacee presenti nell'area oggetto di intervento;
- d Elenco delle vegetazioni presenti e loro percentuale di copertura;
- e Elenco dei vertebrati che frequentano l'area o che con essa interagiscono;
- f Studio dell'impatto che la costruzione e la presenza del complesso alberghiero avranno sull'avifauna nidificante della zona.

In merito a quanto richiesto, gli atti presentati mancano di approfondimenti relativi alla cartografia e all'uso del suolo, alla vegetazione; viene presentato uno scarso elenco floristico (10 specie) ed una generica descrizione della fauna in cui sono elencati un numero di specie inferiore al 5% della reale consistenza della flora e della fauna della zona. Non viene avanzata nessuna ipotesi sul

disturbo che l'insediamento produrrà sulla fauna (ornitofauna) ivi nidificante.

Dalla documentazione presentata ivi compreso le integrazioni richieste non emergono in modo chiaro e dettagliato gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'intervento, visto che gli elaborati grafici sono carenti di alcuni elaborati basilari, quali ad esempio rendering e fotocomposizione con l'inserimento dell'opera nel contesto. Inoltre mancano dati statici delle componenti ambientali, manca una adeguata mappatura delle essenze presenti nella zona. I contenuti delle integrazioni richieste si limitano a poche righe e non approfondiscono gli aspetti relativamente alle componenti ambientali per le specie arboree, arbustive ed erbacee presenti nell'area oggetto di intervento, alle vegetazioni presenti e loro percentuale di copertura, non sono riportati dati o studi dei vertebrati che frequentano l'area o che con essa interagiscono, non è stato redatto uno studio dell'impatto che la costruzione e la presenza del complesso alberghiero avrà sull'avifauna nidificante della zona ma ci si è limitati a dichiarare che comunque l'Habitat Naturale è compromesso visto la vicinanza di assi stradali trafficati da mezzi pesanti.

Mancano le tavole del PUTT/P con l'inserimento dell'intervento nella zone vincolate. Non è presente un dossier fotografico del territorio e del paesaggio circostante. Non è approfondito il progetto relativo agli "Interventi botanici-vegetazionali relativi per la creazione di un parco naturale" per cui si è chiesta una descrizione dettagliata di tale progetto indicante superfici interessate. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del centro turistico alberghiero Principessa D'Aragona in località Contrada Palombaro, nel Comune di Massafra (Ta), proposto dalla S.r.l. Centro Turistico Alberghiero Principessa D'Aragona - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 dicembre 2004, n. 502

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Lottizzazione zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri – Comune di Altamura (Ba).**

L'anno 2004 addì 13 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 08.07.2003 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri, nel Comune di Altamura (Ba), da parte della Edilalta S.r.l. - Via Ugo Bassi, 40 - Altamura (Ba) -;
- con nota acquisita al prot. n. 7835 del 12.09.2003 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati. concernenti l'intervento sopra evidenziato. Con la stessa nota si comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.06.2004, esaminava gli atti amministrativi e valutava la documentazione progettuale, lasciando sospese le valutazioni;
- con nota datata 01.07.2004 il Sindaco pro-tempore del comune di Altamura sottolineava che: "La lottizzazione Colonna-Genta, costituisce il nucleo centrale della più vasta area tipizzata D1 - P. I. P, e pertanto nasce conie punto di futura gemmazione delle aree circostanti e come punto di riferimento per l'urbanizzazione, anche di iniziativa pubblica, di una parte importante del territorio. L'urbanizzazione del P.I.P. rappresenta la risposta all'enorme fabbisogno di aree attrezzate

per le piccole e medie imprese. per la stretta contiguità alla preesistente Zona Industriale e per la sua giacenza in un franco decisamente urbano, la zona P.I.P. si colloca come ideale area di ubicazione sia delle attività connesse alla produzione del salotto, sia alla delocalizzazione di tutte quelle attività piccolo-artigianali che oggi si svolgono in aree prettamente residenziali ....”;

- con nota acquisita al prot. n. 7007 del 07.07.2004 venivano trasmesse delle osservazioni da parte del consigliere comunale sig. Colonna Michele;
- con nota acquisita al prot. n. 7321 del 15.07.2004, il sindaco pro-tempore del comune di Altamura chiedeva di essere ascoltato dal Comitato V.I.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, L.R. N. 11/2001;
- con nota prot. n. 7785 del 28.07.2004 veniva convocato il sindaco per la seduta del 02.08.2004 del Comitato e nel corso dell’incontro esponeva le motivazioni a sostegno dell’iniziativa proposta;
- nella successiva seduta del 03.12.2004 il Comitato Regionale per la V.I.A. rilevava quanto segue:

L’intervento di lottizzazione interessa una superficie di 24 ha ca. in una zona periferica ad ovest della città di Altamura, inclusa nel pSIC Murgia Alta che, per la sua importanza relativamente alla presenza del falco grillaio è stata contestualmente (dicembre 1998) costituita in ZPS.

L’adozione del piano di lottizzazione in oggetto è stato adottato dall’Amministrazione comunale di Altamura in data 8/3/2001 ed approvato il 3/1/2002, molto dopo della costituzione dell’area protetta e quindi a vincoli operanti.

L’area è occupata attualmente da un pascolo, sia pur degradato ed in parte alterato dalla presenza di una discarica di inerti, è inquadrabile secondo la classificazione Corine Use Cover in un pascolo e pertanto ospita gli habitat prioritari delle categorie 6210 (festuco-Brometalia) e 6220 (Thero-Brachypodietea).

Nella valutazione di incidenza ambientale l’area interessata viene descritta dapprima come praterie

xeriche inquadrabili nella classe Thero-Brachypodietea, quindi habitat prioritario delle praterie substeppe mediterranee, successivamente come praterie xeriche molto degradate. Questo cambiamento, dovuto all’utilizzazione di dette aree dapprima come coltivi, quindi come discariche abusive, tutte trasformazioni avvenute dopo il 1998, come risulta dalle ortofoto del 1998: dalle stesse ortofoto risultano che molti degli opifici ora presenti non lo erano all’epoca. In sostanza il sito è stato alterato dopo che le norme di protezione erano operanti (pag.19 punto 1.2.2.5 uso del suolo) e per questi motivi la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione a carico della Regione Puglia (2002/5403) con la seguente motivazione “Interventi di edilizia industriale ad Altamura-Bari all’interno dell’area pSIC-ZPS Murgia Alta.

In particolare viene contestata la mancata valutazione complessiva dell’impatto che questi interventi avranno sugli habitat e sulle specie prioritarie.

E’ comunque innegabile che l’area interessata costituisca un habitat prioritario, restando del tutto irrilevanti le considerazioni sul suo stato di conservazione od ai costi di un suo ripristino ed importanti quelle relative alla potenzialità del ripristino ammessa dagli stessi estensori del VIA.

Infatti nel punto 3.2.1 si insiste sul degrado diffuso, sulla frammentazione delle aree di naturalità, sull’effetto di una sconsiderata antropizzazione, sullo scarso valore di naturalità dell’insieme.

Ciononostante si ribadisce che l’area di intervento è sita su un habitat prioritario, anche se degradato ed impropriamente utilizzato, in parte, come discarica abusiva di inerti, e che l’intervento avrà come effetto la sua completa distruzione.

Gli habitat interessati acquisiscono una valenza maggiore in quanto territorio di caccia di una specie prioritaria, il Grillaio (Falco naumanni), presente e nidificante nel centro storico di Altamura con una popolazione che è ritenuta la più rappresentativa a livello mondiale.

Nella documentazione richiesta dal Comitato VIA e redatta dai tecnici dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione, emerge come in un decennio (1990-1999) questi habitat abbiano ridotto la loro superficie del 30% cui si aggiunge un altro 4% sino al novembre 2003.

Si fa rilevare che i dati sono solo quelli ufficiali, e non tengano assolutamente conto della reale diminuzione dovuta all'abusivismo (2000 domande di condono edilizio nel solo comune di Altamura) ed alle trasformazioni non autorizzate, quindi la diminuzione si può ipotizzare maggiore.

Per questi motivi sarebbe opportuno non consentire ulteriori diminuzioni di habitat, che già per legge sarebbero intoccabili, senza prima avere una valutazione complessiva della loro consistenza nell'intera area pSIC-ZPS.

Nell'eventualità che le opere fossero ritenute di pubblica utilità si potrebbe, al limite, esprimere un parere non sfavorevole imponendo una serie di prescrizioni e di misure compensative che non possono solo essere quelle proposte dagli estensori del progetto nel punto 3.2.1. della Valutazione di Incidenza.

Si propone quindi come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, che venga dal comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provveda al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri, nel Comune di Altamura (Ba), da parte della Edilalta S.r.l. - Via Ugo Bassi, 40 - Altamura (Ba) - escluso dalle procedure di V.I.A., purchè come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, venga dal comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provveda al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili della L.R. 28/01
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 dicembre 2004, n. 504

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Roseto Valfortore (Fg) – Prop. Fortore Energia s.p.a.**

L'anno 2004 addì 15 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8539 del 07.10.2002 la Fortore Energia S.p.A. - P.zza Bilancia, 4 - Volturara (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A per la realizzazione di un impianto eolico da 11 MW, da realizzarsi in località San Chirico, nel comune di Roseto Valfortore (Fg);
- con nota acquisita al prot. n. 9809 del 28.11.2002, il comune di Roseto Valfortore trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole del Sindaco in merito alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 9567 dell'08.11.2002, il Settore Ecologia invitava la ditta proponente a trasmettere apposito elaborato per la valutazione di incidenza ambientale, essendo l'intervento proposto in zona di protezione speciale (art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 10066 dell'11.12.2002, la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 2288 del 27.02.2003, l'Ufficio

Parchi e Riserve Naturali presso l'Assessorato all'Ambiente richiedeva alla Fortore Energia integrazioni documentali che la ditta trasmetteva con nota acquisita al prot. n. 3503 del 22.04.04;

- con nota acquisita al prot. n. 6901 del 05.08.2004, la società proponente trasmetteva copia della relazione archeologica ed il nulla osta della Soprintendenza Archeologica della Puglia alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con nota prot. n. 9880 del 14.11.2003, il Settore Ecologia, a seguito della seduta del Comitato Regionale V.I.A. tenutasi in data 24.06.2003, richiedeva integrazioni concernenti la realizzazione dell'intervento in oggetto specificato e, con successiva nota prot. n. 3290 del 30.03.2004, invitava la Fortore Energia ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni di cui alle "Linee guida per la realizzazione di impianti colici in Puglia", approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 2198 del 04.03.2004, la società proponente inviava le integrazioni richieste;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminata la documentazione progettuale e valutate le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

La collocazione all'interno di un'area pSIC, anche in settori ove gli habitat prioritari rappresentano una piccola percentuale della superficie ma le caratteristiche ambientali esprimono una marcata potenzialità per un loro ripristino (tra l'altro si tratta di seminativi la cui convenienza e sopravvivenza è legata ai contributi comunitari), non deve far dimenticare l'inopportunità di utilizzare queste zone per opere di alto impatto, anche se mascherato, come le centrali eoliche.

Il Consiglio regionale, analogamente a quanto fatto in altre Regioni, ha proposto una normativa in merito: "Linee guida per l'inserimento ambientale di un impianto eolico". Sulla base di dette norme e delle ulteriori informazioni date dai progettisti si è potuto fare una valutazione utilizzando una griglia



opportunamente predisposta dai tecnici regionali. L'insieme dei dati tecnici dell'impianto depongono a favore di una fattibilità dello stesso sia come individuazione dell'area (per quanto riguarda la ventosità, la viabilità, in parte, e le distanze da linee elettriche, ed adeguati studi anemometrici). In quanto ai vincoli l'area rientra nel pSIC Monte Cornacchia-Bosco di Faeto (Subappennino Dauno), e solo in parte in Important Birds Area (IBA), non è però ancora area protetta (ma lo sarà dal 01.01.2005), compresa in ambiti territoriali estesi; la maggior parte degli interventi non ricadono su aree occupate da habitat prioritari né incidono sulla sopravvivenza degli stessi o di specie di interesse prioritario. L'incidenza delle piste rispetto alla potenza erogata è di  $1,8/22=0,08$  mentre rimane ignota la pendenza massima. Non viene definita la disposizione delle torri (sparsa?) mentre la distanza tra loro è mediamente di 306 m, con un massimo di 615 m. L'intervento è ubicato su crinale, il rivestimento delle piste è di tipo semipermeabile, si utilizza una cabina già esistente e vi sono 3750m di elettrodi di collegamento tra le torri e la rete elettrica del parco e 8950 m tra il parco e la cabina di trasformazione, completamente interrati. La struttura portante è un palo, mentre non viene definito il colore sia della torre che delle pale. Sono state prodotte una carta delle interferenze ed elaborazioni tridimensionali. Gli impatti su vegetazione e flora vengono stringatamente trattati nella relazione sulla conformità e, pur non producendo elenchi floristici, cartografie della vegetazione e degli habitat, escludono danni ad habitat e specie prioritari, di interesse comunitario, nazionale o regionale, di specie appartenenti alle liste rosse. L'impatto sulla vegetazione, avvenendo l'intervento quasi interamente su aree coltivate, è basso.

Analoghe dichiarazioni vengono effettuate per quanto riguarda la fauna, abbastanza generiche per gli uccelli con l'unica eccezione della distanza dell'impianto da valli strette, superiore a 150m, e della relazione esaustiva sulla popolazione di lupo presente nell'ambito del pSIC.

Nel quadro di riferimento ambientale sono sufficientemente descritte le componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi, anche se manca una dettagliata analisi, e valutato basso l'impatto cumulativo su di essi derivato dalla costruzione e dall'eser-

cizio della centrale eolica. E' stata valutata l'alterazione del campo sonoro per una distanza di 100 m ma mancano altri dati sull'impatto acustico, sulla perturbazione del campo aerodinamico, interferenze con telecomunicazioni, presenza di campi magnetici, etc. E' stata valutata in 150 m la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Gli indirizzi tecnici contenenti i dati di progetto e di sicurezza, certificazione degli areogeneratori, localizzazione delle pale e dei tralicci, viabilità esistente e da realizzare, il tracciato di collegamento alla RTN, le linee elettriche esistenti. La distanza delle turbine è da Roseto >3800 m, da Faeto >3000 m e da Castelfranco >4000 m. La distanza di ogni turbina da strade nazionali o provinciale è superiore a 300 m, quindi superiore ai 150 m di gittata dell'elemento rotante in caso di rottura accidentale. La sottostazione di connessione alla RTN già esistente dista poco più di 1,4 km dall'abitato di Roseto (e non 2,00 Km) mentre la sottostazione di trasformazione è a 4,2 Km. Sono presenti gli elaborati relativi alle strade di collegamento. Le norme sulle linee elettriche sono conformi ai requisiti richiesti ad eccezione della distanza della sottostazione di connessione alla RTRN già esistente. Soddisfacenti anche le norme relative alle fasi di cantiere e le opere di mitigazione previste.

#### **Non c'è alcun accenno alle norme sulle dimissioni.**

Sulla base di quanto sopraesposto mentre per gli aspetti tecnici dell'impianto, i dati forniti dai progettisti sono ritenuti sufficienti a rispondere alla maggior parte dei requisiti richiesti dalle norme di attuazione, quindi tali da poter far esprimere a questo comitato un parere favorevole alla sua realizzazione (qualora si provvedesse alla presentazione di un progetto di dimissione ed alla relativa fideiussione), altrettanto non si può dire degli aspetti ambientali che sono al limite della sufficienza per un territorio qualunque ma decisamente carenti per un'area pSIC. In particolare del tutto insufficienti sono i dati relativi ai migratori ed ai chiroterteri che potrebbero essere danneggiati dalla presenza degli areogeneratori. Anche la popolazione di lupo appenninico sarà costretta durante l'effettuazione dei lavori a spostarsi in altra zona, al

di fuori della zona pSIC, con conseguenze che dovranno essere valutate. D'altro canto l'importanza della realizzazione induce ad esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, purchè siano seguite le seguenti prescrizioni:

- a) presentazione di un progetto di dismissione con adeguato deposito di fideiussione;
- b) spostamento della sottostazione di connessione alla RTN alla distanza prevista di almeno 2 Km dal centro abitato;
- c) monitoraggio della popolazione di lupo durante l'esecuzione dei lavori e annualmente per i primi tre anni e poi ogni biennio durante tutta la fase di esercizio;
- d) monitoraggio annuale dell'impatto sull'avifauna e sulla chiroterofauna per tutta la durata dell'esercizio;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, parere favorevole per la valutazione di incidenza e di ritenere per la realizzazione di un

impianto eolico da 11 MW, da realizzarsi in località San Chirico, nel comune di Roseto Valfortore (Fg), da parte la Fortore Energia S.p.A. – P.zza Bilancia, 4 - Volturara (Fg) - escluso dalle procedure di V.I.A., purchè siano seguite le seguenti prescrizioni:

- a) presentazione di un progetto di dismissione con adeguato deposito di fideiussione;
- b) spostamento della sottostazione di connessione alla RTN alla distanza prevista di almeno 2 Km dal centro abitato;
- c) monitoraggio della popolazione di lupo durante l'esecuzione dei lavori e annualmente per i primi tre anni e poi ogni biennio durante tutta la fase di esercizio;
- d) monitoraggio annuale dell'impatto sull'avifauna e sulla chiroterofauna per tutta la durata dell'esercizio;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2004, n. 505

**Procedura di V.I.A. – Allevamento di vongole**

**veraci nella Laguna di Varano (Fg) – Comune di Ischitella - Prop. Ballarini Benito.**

L'anno 2004 addì 17 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5258 del 21.05.2004, il Sig. Ballarini Benito - c/o Azienda agricola Via Imperia - Ischitella (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un allevamento di vongole veraci nella Laguna di Varano - Ischitella - (Fg);
- con nota prot. n. 6427 del 24.06.2004, il Settore Ecologia invitava il proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Ischitella e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 6948 del 06.07.2004, il Sig. Ballarini trasmetteva integrazioni documentali e comunicava di provvedere alle pubblicazioni di rito sul BURP, sul quotidiano nazionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" di Bari, sul quotidiano locale "La Grande Provincia" di Foggia;
- con nota del 20.07.2004, il comune di Ischitella trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'opera in oggetto;
- con nota del 22.07.2004 trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate;

- con nota acquisita al prot. n. 7779 del 28.07.2004, la Provincia di Foggia - Servizio Ambiente - trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 8066 del 06.08.2004, l'Ente Parco Nazionale del Gargano trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto di che trattasi; il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, ha rilevato quanto segue:

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) individua, descrive e valuta, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui ai primi 2 trattini;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Quindi, attraverso la VIA devono essere identificati gli effetti secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 13, della legge regionale Puglia n° 11 del 12 aprile 2001.

Il progetto di che trattasi riguarda la superficie d'acqua è localizzata nei pressi della sponda settentrionale del Lago di Varano ad ovest della Bocca di Terragno (Foce Varano) e dell'impianto di piscicoltura sorto in passato, in località Porto della Barca.

L'area di concessione richiesta (120 ha) ha lo scopo di effettuare le semine direttamente sul fondale, di proteggere per qualche tempo le piccole vongole da eventuali predatori e di dar luogo all'ingrasso vero e proprio.

Nel progetto è prevista sia la semina della specie autoctona (*T. decussatus*) sia quella dell'ultra trentennale specie introdotta in Italia dalle Filippine nel 1970 (*T. philippinarum*), che vede oggi la maggiore diffusione commerciale per la sua alta densità di allevamento praticato soprattutto nelle acque delle Lagune venete.

Presso l'impianto, sito in località Porto della Barca, esiste una serie di vasche circolari, con

fondo sabbioso, contenenti esemplari di vongole di piccola taglia (6 - 10 mm) in fase di preingrasso.

Il numero attuale delle vasche circolari risale a 12 unità con superfici di 28,5 m<sup>2</sup> ed altre 27 vasche circolari da 5,20 m<sup>2</sup> sono previste nella costruzione del progetto allegato.

Attigui a queste vasche sono presenti quattro bacini rettangolari in cemento armato dalla superficie di 75 m<sup>2</sup> adibiti alla produzione di fitoplancton polispecifico (Diatomee, Haptoficee, Prasinoficee e Cloroficee).

Altre 7 vasche, da 227 m<sup>2</sup> ciascuna, sono impiegate per l'allevamento di spigole e orate. Una ottava vasca è utilizzata per la produzione in continuo di fitoplancton.

Nelle vicinanze di queste è presente un laghetto da 9000 m<sup>2</sup> sfruttato per l'allevamento estensivo e polispecifico (mugilidi, orate, spigole).

Le acque reflue dell'intero impianto si riversano in un laghetto di decantazione dalla superficie di 1.400 m<sup>2</sup> corredato da un impianto di aerazione e di ossigenazione forzata per l'abbattimento di eventuale presenza di streptococchi e coliformi fecali

Nei pressi dei 4 bacini adibiti alla coltivazione di fitoplancton si trova un altro laghetto di demarrage con una superficie di circa 600 m<sup>2</sup> in cui viene esercitata l'attività di allevamento iperintensivo.

La portata di acqua salata (751/sec e salinità 30‰, temperatura 18,5° C), proveniente da pompaggio continuo di un pozzo artesiano, scavato a circa 220 m di profondità, rende l'impianto di acquicoltura e di molluschicoltura artificiali lontano da ogni inquinamento e problema igienico-sanitario e permette una crescita ottimale delle specie allevate in un arco di tempo abbastanza breve (13 - 16 mesi).

L'impianto è localizzato sulla riva settentrionale del lago di Varano e precisamente in località Foce Varano.

E' distante dalla riva lagunare circa 50 m ed è

provvisto di tutte le regolari autorizzazioni rilasciate dagli Enti pubblici di competenza.

Per la caratteristica della sua origine le sponde rivolte verso il mare risultano generalmente sabbiose e vivificate dal continuo rapporto con il mare, mentre quelle rivolte verso il lago, sebbene modificate dal lavoro dell'uomo per ridurne il grado di paludosità, risultano generalmente fangose o sabbio-limose, spesso ricoperte dalle acque lacustri.

L'“Isola” risulta limitata, tanto ad occidente che ad oriente, da due canali, detti rispettivamente Foce Capoiale e Foce Varano che collegano il mare Adriatico con la laguna grazie ad un equilibrio idrodinamico generato da varie forzanti (livelli di marea, apporti di acqua dolce dall'entroterra, venti, azione antropica).

Il lago di Varano non è direttamente circondato da insediamenti urbani e i tre Comuni di Cagnano, Carpino e Ischitella sono situati in collina ben distanti dalle sue sponde; numerosi insediamenti abitativi e turistici (camping, alberghi, ristoranti) sono sorti ultimamente sulla fascia costiera dell'Istmo senza provocare danni irreparabili all'ambiente.

Attrezzature presenti presso l'impianto:

- 1) pozzo artesiano (220 m di profondità) e presa d'acqua lagunare con regolare concessione;
- 2) pompe per la presa e la distribuzione dell'acqua;
- 3) vasche in cemento circolari e rettangolari;
- 4) vasche rettangolari per la produzione di fitoplancton, specifico e necessario per il primo ingrasso delle giovani vongole;
- 5) pompe soffianti per l'ossigenazione delle vasche in caso di necessità e in presenza di fenomeni di anossia o ipossia;
- 6) attrezzatura idonea alla raccolta meccanica degli esemplari adulti;
- 7) attrezzature per la delimitazione delle aree di ingrasso;
- 8) microscopi ed apparecchiature scientifiche per il controllo continuo della qualità dell'acqua (salinometro, ossimetro, pHmetro e termometri vari).

La superficie d'acqua per l'allevamento è costituita da un rettangolo avente il lato maggiore di 2000 m ed il lato minore di 600 m ed i suoi confini sono segnalati da una progressione di 24 pali di castagno, conficcati sul fondo, sporgenti dalla superficie d'acqua circa 3 m, distanti tra essi ogni 200 m, muniti al loro apice di un fanale per segnalazione marina la cui visibilità massima è di un miglio nautico, di color ambra e con 15 flash al minuto; questi fanali marini sfruttano l'innovativa combinazione di batterie autoricaricabili e pannelli solari completamente autonomi.

La manutenzione non è necessaria, in quanto non ci sono lampadine o batterie da sostituire ed il materiale che ricopre il pannello solare è autopulente.

Non è previsto l'uso di reti confinarie od altro marchingegno che potrebbero bloccare ogni attività di pesca.

I principali fattori esistenti nell'area in concessione che influiscono sulla crescita e sulla sopravvivenza delle vongole veraci sono i seguenti:

- a) la temperatura dell'acqua, di cui si ha una precisa conoscenza sia della più alta (26 - 27° C) sia della più bassa (6 - 8° C);
- b) la disponibilità di alimento, il cui indicatore generico è caratterizzato dalla disponibilità di clorofilla "a";
- c) l'altezza delle onde, che ha effetti sulla crescita e sulla sopravvivenza degli esemplari solo negli allevamenti in sospensione; nel caso in questione le onde non sono superiori al metro e quindi non possono provocare eccessive concentrazioni con accumuli di vongole o il trasporto, e relativa perdita, degli esemplari più piccoli e leggeri;
- d) il tempo di permanenza fuori dall'acqua in rapporto alla marea; nel lago di Varano la marea è di circa 30 cm a seconda della stagione, delle fasi lunari, dei venti e della pressione atmosferica;
- e) i sedimenti in sospensione, o torbidità dell'acqua; l'idoneità del sito è piuttosto rilevante per la mancanza di elevati livelli di materiale particellato ed inorganico in sospensione ed esiste un costante idrodinamismo delle acque.

Il tipo di substrato è ritenuto ottimale, poiché possiede una componente sabbiosa elevata, attorno al 70 - 80%, con il rimanente 30% di limo e argilla.

La salinità (22 - 29‰), l'ossigeno disciolto (4 - 8 mg/l), il pH (8,1) ed i sali nutritivi (NO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub>, PO<sub>4</sub>) determinano in modo fondamentale la crescita e la sopravvivenza della specie e non precludono la possibilità di allevare le vongole in tale zona costiera.

Nella zona dell'impianto di riferimento è stata constatata la presenza di una leggera corrente sempre costante, che permette un salubre ricambio di acqua e l'apporto continuo di nuovo alimento (fitoplancton).

Il sedimento è sufficientemente soffice per garantire l'affossamento dei bivalvi ed è abbastanza compatto da sostenere il peso di un uomo, se non addirittura da consentire l'accesso di veicoli per operazioni meccanizzate, come la semina, la posa in opera di reti protettive, la pulizia, la raccolta degli adulti, ecc.

Inoltre, in tale zona non sono presenti fonti di inquinamenti di alcun genere (scarichi industriali, fognari e agricoli) e sono lontane le aree dove avvengono improvvise fioriture di fitoplancton che potrebbe essere ritenuto tossico.

Da analisi effettuate nel 2001 non risulta la presenza di organismi patogeni per l'uomo (Salmonella, Streptococchi, Coliformi fecali), non esistono accumuli di sostanze chimiche nocive (metalli pesanti, pesticidi, erbicidi, insetticidi) usati molto spesso in agricoltura e, soprattutto, non c'è presenza di radio nuclidi.

Poiché i valori trovati, soprattutto quelli batteriologici e chimico-fisici, presentano ottimi requisiti igienico-sanitari, l'area monitorata è considerata come ZONA A.

Il fondale è mantenuto sgombro da vegetazione macroalgale (Ulva, Enteromorfa, Gracilaria) che in alcuni periodi dell'anno, in primavera ed estate, possono presentarsi in altre zone del lago.



Nel progetto di allevamento sono previsti degli ulteriori ammodernamenti dell'impianto con la costruzione di altre 27 vasche circolari dal diametro di 2,70 m e di 5,20 m<sup>2</sup> di superficie, in cui verranno collocati in tre periodi diversi e per due anni consecutivi, circa 100 milioni di piccole vongole (spats) da 500-700 micron di diametro.

Per evitare il fenomeno di solforazione (produzione di H<sub>2</sub>S) dei fondali si avrà cura di mantenere il vivaio libero dall'accumulo di macroalghe (Ulva, Enteromorpha, Zostera, ecc ...), che nascono per l'effetto dei fertilizzanti agricoli, tenendolo sgombro da qualunque oggetto solido appoggiato sul fondo (sassi o gusci di molluschi).

Eventuale rimozione di esse andrebbe esercitata con l'utilizzo di rastrelli da fieno.

Un problema che in pochi anni è venuto alla luce è l'impatto ecologico causato dai mezzi di raccolta delle vongole (l'intensa attività di raccolta di questo bivalve nella laguna di Venezia ha indotto gli esperti a verificare la qualità e la quantità degli eventuali danni prodotti da diversi attrezzi utilizzati in queste acque).

Attualmente gli strumenti utilizzati possono essere sia manuali (rastrello, rasca) sia meccanici (draga idraulica, draga vibrante, rusca), e tutti hanno il medesimo scopo: penetrare nel sedimento per recuperare il bivalve infossato.

L'azione di penetrazione e l'intensità di raccolta sono ovviamente diversificate per ogni attrezzo, soprattutto se si va a confrontare la raccolta manuale con quella meccanica: per questo motivo, i diversi attrezzi non causano sull'ambiente lagunare lo stesso grado di effetti.

Per esempio, i solchi creati dagli attrezzi sui fondali determinano un impatto di tipo morfologico, fenomeno che si è maggiormente incrementato con l'utilizzo della rusca.

E' facile immaginare, quindi, che l'uso degli strumenti di raccolta dei bivalvi infossati nel sedimento non contempli la presenza della prateria di

piante fanerogame per ovvie ragioni di funzionalità degli attrezzi.

Si potrà effettuare la semplice raccolta manuale con la rasca o tellinara, a piedi o da imbarcazione, oppure con i più moderni sistemi meccanizzati accompagnati sempre da una preventiva valutazione che dimostri una verifica di nessuna perdita significativa sia delle specie bersaglio che di tutte le altre non commerciabili.

In tal modo, nessuna altra attività o attrezzo di pesca dovrebbe essere introdotto a livello commerciale senza che sia stato dimostrato che questo non comporti alcun danno alla piccola pesca locale ed alla comunità che di questo vive.

Sarà, invece, assolutamente vietata la pesca con turbosoffianti.

Lo sfruttamento dei bivalvi dovrà, quindi, presupporre una gestione ecocompatibile di questi sistemi di raccolta in aree confinate, poiché le succitate motivazioni di carattere ambientale si associano anche a motivazioni economiche, perché, per poter essere sfruttabile nel tempo e garantire risorse occupazionali stabili, la risorsa della venericoltura deve sopportare il carico di una raccolta continuata, e perché la raccolta non deve interferire con la presenza e l'eventuale sfruttamento di altre risorse naturali.

Ciò stante, il progetto sembra rispondere bene ai requisiti previsti dalle normative con riferimento alla valutazione di impatto ambientale e l'Azienda Benito Ballarini ha dichiarato che gestirà il vivaio secondo scienza, coscienza e legalità.

La valutazione pertanto è da considerarsi positiva;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;



- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di la realizzazione di un allevamento di vongole veraci nella Laguna di Varano - Ischitella - (Fg), proposto Sig. Ballarini Benito - c/o Azienda agricola Via Imperia - Ischitella (Fg) - ;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2004, n. 506

**Procedura di V.I.A. – Lavori di realizzazione dell'impianto di irrigazione delle piane di Varano nel comprensorio di bonifica del Gargano - Prop. Consorzio per la Bonifica del Gargano - Foggia.**

L'anno 2004 addì 17 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n 9863 del 13.11.2003, il Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo, 243 - Foggia - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per i lavori di razionalizzazione dell'impianto di irrigazione delle piane di Varano nel comprensorio di bonifica del Gargano;
- con nota acquisita al prot. 1425 del 12.02.2004, il consorzio proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. N. 11/2001, effettuate sul quotidiano nazionale "Italia Oggi", sul quotidiano locale "Il Quotidiano", entrambi del 30.12.2004, e sul B.U.R.P. n. 151 del 24.12.2004;
- con nota prot. n. 2355 dell'08.03.2004, IL Settore Ecologia invitava le amministrazioni interessate (Provincia di Foggia, Comune di Carpino e l'Ente Parco Nazionale del Gargano) ad espri-

mere il parere di cui all' art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 5099 del 20.05.2004, l'Ente Parco Nazionale del Gargano comunicava di poter esprimere, in via preliminare, parere favorevole "... purchè in sede di V.I.A. definitivo, e comunque prima del rilascio della definitiva e prescritta autorizzazione da parte di questo Ente, vengano meglio puntualizzati e approfonditi gli studi ed n particolare quelli relativi a: ... Analisi su Impatto della risorsa acqua ... Analisi su Impatto sulla risorsa aria e rumore ... Analisi su Impatto del paesaggio...";
- con nota acquisita al prot. n. 5297 del 21.05.2004 il comune di Carpino trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 6074 del 10.06.2004, il consorzio proponente trasmetteva quanto richiesto dall'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- con nota prot. n. 6139 del 14.07.2004, il Settore Ecologia, a seguito della seduta del Comitato Reg.le V.I.A. in data 07.06.2004, richiedeva documentazione progettuale integrativa al Consorzio proponente in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 6140 del 14.06.2004, il Settore Ecologia richiedeva al comune di Ischitella il parere di rito per l'opera in oggetto specificata. Ad oggi tale parere non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 8332 del 19.08.2004 il consorzio proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, ha rilevato quanto segue:

L'analisi della documentazione integrativa prodotta evidenzia come il consorzio abbia effettivamente provveduto ad approfondire le indagini idrogeologiche, svolgendo ulteriori rilievi in un'area sufficientemente vasta.

Tali azioni hanno consentito la redazione di una carta delle isoipse dell'acquifero, costruita utilizzando 22 punti di monitoraggio equidistribuiti su un'area di circa 10 km<sup>2</sup>

Per ciascun punto di monitoraggio è stata prodotta una scheda con l'indicazione delle sue coordinate nel sistema Gauss-Boaga, della quota del boccapozzo e di quella del livello idrico rispetto al p.c.

La scheda è completata dal rilievo fotografico dell'opera di captazione censita. Per alcuni pozzi sono altresì stati indicati i risultati degli esami chimico-fisici effettuati sull'acqua e, in particolare, il dato relativo ai cloruri.

Nella relazione viene inoltre chiarito come la realizzazione delle opere di progetto consentirà la dismissione dei numerosi pozzi irrigui attualmente in esercizio, utilizzati per l'alimentazione di impianti di irrigazione privati, operanti in assenza di qualsivoglia controllo.

In quest'ottica, l'impatto globale dei nuovi prelievi sulla piezometria dell'acquifero viene dai progettisti considerato poco significativo.

Nella relazione è riportato il richiesto bilancio idrico relativo al sistema lacustre. In particolare, si afferma che l'entità degli apporti di acqua dolce al lago di varano è dell'ordine di grandezza di 30 Mmc all'anno, mentre il prelievo per uso irriguo mediante i pozzi in progetto è stimabile in 1 Mmc annui. A tale volume va sottratto quello, non quantificabile in maniera esatta ma avente presumibilmente ordine di grandezza simile, derivante dalla dismissione dei pozzi privati. Alla luce di tali considerazioni gli estensori della relazione integrativa ritengono trascurabili gli effetti delle opere di progetto sul bilancio idrico del sistema lacustre.

Per quanto concerne il richiesto studio delle alternative di tracciato, i progettisti pongono in risalto come "le soluzioni individuate costituiscono proposte di minimo impatto, e rappresentano soluzioni per le quali l'alternativa potrebbe essere solo quella di non realizzare l'intervento. Giova osservare che sotto il profilo ubicazione, infatti, gli attra-

versamenti sono scelti in posizione di massima antropizzazione, evitando di intaccare aree di naturalità”.

La documentazione integrativa prodotta consente di evidenziare come l'area oggetto dell'intervento sia attualmente interessata da un gran numero di pozzi privati (22 in 10 km<sup>2</sup> solo quelli utilizzati per la ricostruzione della piezometria), molti dei quali, a quanto si legge, addirittura abusivi, che costituiscono le fonti di approvvigionamento di numerosissimi irrigui.

La piezometria dell'acquifero, così come il bilancio idrico dei laghi di Lesina e Varano, è pertanto attualmente influenzata da un diffuso ed incontrollato prelievo irriguo, la cui entità è certamente paragonabile (se non, addirittura, superiore) a quella prevista in progetto.

In questa ottica, come stigmatizzato dai tecnici del Consorzio, la realizzazione delle opere di progetto, e la conseguente razionalizzazione della rete irrigua, consentirà di riportare sotto la gestione ed il controllo pubblico la pratica irrigua, attualmente liberamente svolta senza alcun controllo o limitazione.

Alla luce di queste ultime considerazioni si ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con le seguenti prescrizioni:

- sia realizzato un idoneo sistema di monitoraggio della falda, costituito da almeno 4 piezometri i cui boccapozzi andranno quotati rispetto ad un caposaldo IGM) terebrati, parallelamente alla linea di costa, a valle del campo pozzi ed a monte del lago.
- Prima della entrata in esercizio dei nuovi punti di prelievo, al fine di caratterizzare compiutamente l'acquifero, il Consorzio provvederà, per un periodo di almeno 6 mesi, alla rilevazione con cadenza quindicinale delle quote piezometriche della falda e, con cadenza mensile, ad effettuare analisi chimico-fisiche delle acque, tendenti ad evidenziare il contenuto salino;
- durante la fase di esercizio delle opere, il monitoraggio proseguirà per almeno due anni. In presenza di eventuali scostamenti significativi rilevati tra la situazione ante e post esercizio, il responsabile dell'impianto dovrà provvedere alla

riduzione della portata prelevata, fino al ristabilimento del preesistente equilibrio e, in ogni caso, a condizione che vengano revocate le concessioni attualmente attive a favore dei privati nelle aree servite dalla costituente rete, in armonia con le premesse del progetto dichiarate dal Consorzio;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per i lavori di razionalizzazione dell'impianto di irrigazione delle piane di Varano nel comprensorio di bonifica del Gargano, proposto dal Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo, 243 - Foggia -, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - sia realizzato un idoneo sistema di monitoraggio della falda, costituito da almeno 4 piezometri i cui boccapozzi andranno quotati rispetto ad un caposaldo IGM) terebrati, paral-

lealmente alla linea di costa, a valle del campo pozzi ed a monte del lago.

- Prima della entrata in esercizio dei nuovi punti di prelievo, al fine di caratterizzare compiutamente l'acquifero, il Consorzio provvederà, per un periodo di almeno 6 mesi, alla rilevazione con cadenza quindicinale delle quote piezometriche della falda e, con cadenza mensile, ad effettuare analisi chimico-fisiche delle acque, tendenti ad evidenziare il contenuto salino;
- durante la fase di esercizio delle opere, il monitoraggio proseguirà per almeno due anni. In presenza di eventuali scostamenti significativi rilevati tra la situazione ante e post esercizio, il responsabile dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione della portata prelevata, fino al ristabilimento del preesistente equilibrio e, in ogni caso a condizione che vengano revocate le concessioni attualmente attive a favore dei privati nelle aree servite dalla costituente rete, in armonia con le premesse del progetto dichiarate dal Consorzio;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 511

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Pulizia di materiale litoide dall'alveo del torrente Cervaro – Ponte di Bovino-Orta Nova (Fg) - Prop. Beton Cave Cervaro.**

L'anno 2004 addì 21 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5703 del 27.05.2004, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la richiesta di concessione per la pulizia di materiale litoide dall'alveo del torrente Cervaro dal km 1,00 al km 2,00 della S.P. 110 Ponte di Bovino-Orta Nova (Fg), da parte della ditta Beton Cave Cervaro - Via Martiri, n. 3/a - Ariano Irpino -;
- con nota acquisita al prot. n. 5615 del 27.05.2004, il Comune di Bovino trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 6135 del 14.06.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla ditta istante documentazione progettuale integrativa;
- con nota datata 23.06.2004, il comune di Bovino l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo

pretorio dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 con la stessa nota comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota acquisita al prot. n. 8313 del 19.09.2004, la ditta istante trasmetteva la documentazione richiesta;
- nella seduta del 03.12.2004 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

La ditta istante propone, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 1668 del 19.11.1921, dell'art. 97 del R.D. n. 523 del 25.07.1904, dell'art. 5 della legge n. 37/94 e L.R. n. 11/2001, la pulizia di materiale litoide nell'alveo del torrente Cervaro, alla località Ischia, accumulatosi a seguito dell'alluvione verificatosi in data 25-26 gennaio c.a. per la durata di 30 giorni.

L'area interessata dalla richiesta è il Sito d'Importanza Comunitaria con denominazione Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata - Codice IT 9110032 - Comunità Montane dei Monti Dauni Meridionali.

Premesso che:

- l'alveo fluviale è di proprietà demaniale e quindi la tutela (anche la pulizia) non compete al privato;
- che le portate fluviali non possono essere variate per non alterare la naturale dinamica dell'evoluzione del corso d'acqua;
- che l'estrazione di inerti dall'alveo compromette la naturale evoluzione del trasporto solido; che lo stato del corso d'acqua va studiato e riferito all'intero bacino imbrifero;
- che il riferimento alle altre istanze di privati non possono essere contemplate in questa sede, dopo attento esame della richiesta (formulata in maniera tecnicamente esaustiva e chiara), il Comitato ritiene di esprimere parere non favorevole in quanto l'intervento, pur apparendo limitato per estensione e per la non eccessiva quantità del prelievo, non è compatibile con le peculiarità del sito. Trattasi infatti di area demaniale di grande interesse ambientale da tutelare con il Piano di Bacino previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, come richiamato dalla L. n. 37/1994. Inoltre in assenza

di uno studio completo della dinamica dei deflussi e del trasporto solido non è possibile autorizzare nessun prelievo di inerti dall'alveo.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la richiesta di concessione per la pulizia di materiale litoide dall'alveo del torrente Cervaro dal km 1,00 al km 2,00 della S.P. 110 Ponte di Bovino-Orta Nova (Fg), proposto dalla ditta Beton Cave Cervaro - Via Martiri, n. 3/a - Ariano Irpino -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;



- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 512

**Procedura di V.I.A. – Realizzazione di un centro di soggiorno – casa della salute “Terme Donna Margherita”, in loc. Valle della Menolecchia – Comune di Vieste - Prop. Sig.ra Martucci Grazia.**

L'anno 2004 addì 21 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4200 del 15.05.2003 la Sig.ra Martucci Grazia, tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via Dante Alighieri, 123 - Vieste - ha presentato atti integrativi e la richiesta di riesame del parere espresso con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 14.03.2004 2001 e concernente la realizzazione del centro di soggiorno - casa della salute “Terme Donna Margherita”, in loc. Valle della Menolecchia, nel comune di Vieste;
- con nota prot. n. 4236 del 16.05.2003, il Settore Ecologia trasmetteva all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Assessorato all'Ambiente - la documentazione sopra specificata;
- in data 24.06.2003 tali elaborati venivano assegnati al costituito Comitato Regionale V.I.A.;

- con nota prot. n. 6076 del 17.07.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 09.07.03), richiedeva al proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 8891 del 17.10.2004 venivano trasmesse le integrazioni richieste;
- il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue

Si tratta di un progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero in un'area di 74 ha ca. in località “Valle della Menolecchia”, nel comune di Vieste.

L'area è confinante con il Parco Nazionale del Gargano ed è compresa all'interno del pSic “Testa del Gargano” cod. IT110012.

Il progetto prevede l'urbanizzazione di parte dell'area con la costruzione di edifici per 4633 mq e 19.209 mc con infrastrutture (parcheggi e strade) per altri 7600 mq.

Il progetto ha avuto una prima valutazione negativa da parte dell'Ufficio preposto che, sulla base di sopralluoghi effettuati dal proprio personale tecnico e dalla documentazione posseduta, motivava in data 14 marzo 2003 il parere rilevando una serie di carenze, tra le quali le principali sono la mancanza di un elaborato di valutazione di incidenza ambientale, la mancanza di una cartografia dalla quale fosse possibile valutare l'esatta ubicazione dell'intervento e la distanza delle stesse dalle aree boscate, la mancanza di un progetto da cui conoscere la localizzazione di un futuribile campo da golf citato nel progetto ma non espressamente esplicitato.

In data 15 maggio 2003 la proprietaria faceva pervenire richiesta di riesame e trasmetteva all'ufficio alcuni atti integrativi tra cui lo studio di valutazione di incidenza, una documentazione fotografica, una perizia giurata sullo stato dei luoghi da edificare.

Nella richiesta viene evidenziato come la mancata produzione in prima istanza della valutazione di incidenza fosse dovuta ad un'errata indicazione

del comune di Vieste del 12/12/2001 successivamente corretta il 6/11/2002.

Con la perizia giurata si dimostra come l'intervento edificatorio avvenga solo su un oliveto di recente impianto e non su un'area boscata a pini, si dichiara che non vi sono oliveti secolari, e che non vi è alcuna intenzione da parte della proprietà di realizzare un campo di golf.

Sulla base di detta documentazione, ed in seguito a verifiche sul terreno, l'Ufficio PARCHI E Riserve Naturali, presso l'Assessorato all'Ambiente, ha rilevato l'esistenza di habitat prioritari in aree confinanti a quella d'intervento, la presenza di ulivi secolari nella zona più pianeggiante tra la strada e l'edificio, in area interessata dalla viabilità del progetto, ed ha dato parere positivo LIMITATAMENTE ALLA SOLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA, purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che il campo sa golf non sia realizzato;
- che i parcheggi e la viabilità prevista e non solo gli edifici siano spostati più a valle, lontano dal bosco, in area limitrofa alla strada di Spiaggia Castello;
- che l'area interposta tra gli edifici ed il bosco non sia interessata da alcun intervento di trasformazione o da alcuna attività antropica in modo da funzionare come zona di rispetto del bosco e della sua funzionalità;
- che nessuna pianta secolare di ulivo venga spianata;

lasciando altre valutazioni (ad esempio in merito alle cartografie degli strumenti urbanistici e dei PUTT definite dai proponenti obsolete e non più rappresentative della realtà, alla tipologia degli edifici, all'impatto paesaggistico, etc.) agli Uffici competenti.

Ancora una volta si fa rilevare alla commissione come la documentazione allegata sia del tutto insufficiente per potere trarre indicazioni tali da poter emettere un giudizio di merito, avendo avuto migliori indicazioni dalle poche pagine di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali ed i proponenti il progetto.

Lo studio di valutazione di incidenza ambientale dedica 12 pagine agli aspetti ambientali abiotici, 7 a quelli biotici di cui 1 alla flora, 2 alla fauna, 3 agli ecosistemi ed 1 alle connessioni ecologiche. Infine termina con 1 pagina e 6 righe di Valutazione di incidenza, 2 pagine di Criteri di sostenibilità ambientale e 13 righe di conclusioni.

La povertà in contenuti di questi elaborati costringe i tecnici degli uffici interessati, e, in alcuni casi, i validatori, ad onerosi sopralluoghi, per poter esprimere un parere con cognizione di causa.

Ciò stante, il Comitato Regionale per la V.I.A. ritiene opportuno fare proprio il parere espresso dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e quindi dare parere favorevole limitatamente alla valutazione di incidenza ambientale, notificando agli altri uffici le incongruenze rilevate, ed obbligando la proprietà a seguire nella esecuzione dei lavori le prescrizioni raccomandate nella nota sopraccitata;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L. R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole limitatamente alla sola valutazione di incidenza ambientale per il progetto di realizzazione del centro di soggiorno - casa della salute "Terme Donna Margherita", in loc. Valle della Menolecchia, nel comune di Vieste, proposto dalla Sig.ra Martucci Grazia, tramite l'Ing. Giovanni Minervino - Via Dante Alighieri, 123 - Vieste -, lasciando altre valutazioni (ad esempio in merito alle cartografie degli strumenti urbanistici e dei PUTT definite dai proponenti obsolete e non più rappresentative della realtà, alla tipologia degli edifici, all'impatto paesaggistico, etc.) agli Uffici competenti e purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

- che il campo da golf non sia realizzato;
- che i parcheggi e la viabilità prevista e non solo gli edifici siano spostati più a valle, lontano dal bosco, in area limitrofa alla strada di Spiaggia Castello;
- che l'area interposta tra gli edifici ed il bosco non sia interessata da alcun intervento di trasformazione o da alcuna attività antropica in modo da funzionare come zona di rispetto del bosco e della sua funzionalità;
- che nessuna pianta secolare di ulivo venga spiantata;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 513

**Procedura di V.I.A. – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) – Prop. Windstrom Energia Eolica s.r.l.**

L'anno 2004 addì 21 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10621 del 03.12.2003 la S.r.l. Windstrom. Energia Eolica - Via Solferino, 26 - Orta Nova (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg);
- con nota prot. n. 11199 del 16.12.2004 il Settore Ecologia richiedeva alle amministrazioni interessate (Comuni di Rocchetta S. Antonio e Candela, Provincia di Foggia) il parere in merito al progetto proposto ed invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, della L.R. N. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 700 del 21.01.2004 il Comitato Nazionale del Paesaggio trasmetteva delle osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 1469 del 13.02.2004, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Stampa", sul quotidiano locale "La Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi del 24.12.2003 e sul B.U.R.P. n. 151 del 24.12.2004;

- con nota acquisita al prot. n. 2037 la S.r.l. Rosa dei Venti 2 trasmetteva delle osservazioni in merito all'opera di che trattasi;
- con nota prot. n. 2341 dell'08.03.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a presentare controdeduzioni in merito alle osservazioni sull'opera in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 2649 del 12.03.2004 il comune di Rocchetta S. Antonio trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 2935 del 18.03.2004, la provincia di Foggia - Servizio Ambiente -manifestava qualche perplessità " ... circa le dimensioni dei singoli aerogeneratori, nonché, quelle dell'intero impianto che, peraltro, andrà a collocarsi tra due parchi eolici esistenti. Mteriori perplessità riguardano le modalità di trasporto delle pale delle turbine (di lunghezza di 39 m), le quali comporterebbero modifiche anche ad assi viari di pertinenza di questo Ente, senza che siano specificate caratteristiche tecniche e le procedure di realizzazione delle stesse...";
- con nota prot. 3299 del 31.03.2004 il Settore Ecologia invitava la Ditta proponente ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni contenute nelle linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.04;
- con nota acquisita al prot. n. 75555 del 20.07.2004, la provincia di Foggia - Servizio Ambiente-, sottolineando la difficoltà di esprimere un parere in assenza della Pianificazione regionale di riferimento, precisava che: "... in virtù della nuova normativa - D. L. vo n. 387 del 29, art. 12 co 3-.....La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione...";
- con nota acquisita al prot. n. 5486 del 25.05.2004, la società istante presentava le proprie controdeduzioni alle osservazioni proposte dal Comitato Nazionale del paesaggio e dalla S.r.l. Rosa dei Venti 2;
- con nota acquisita al prot. n. 5491 del 25.05.2004, la società proponente trasmetteva delle precisazioni in merito al parere espresso dalla provincia di Foggia - Servizio Ambiente -;
- con nota acquisita al prot. n. 7097 del 09.07.2004 la Windstrom S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste dalle Linee guida per la realizzazione di impianti eolici;
- con note acquisite al protocollo, rispettivamente al n. 11568 del 16.11.2004 ed al n. 12327 del 06.12.2004, la società proponente trasmetteva ulteriori integrazioni documentali;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:  
  
La società richiedente ha ritenuto opportuno sua sponte di redigere lo Studio di Impatto Ambientale al fine di valutare adeguatamente l'impatto dell'opera e le conseguenti azioni di mitigazione. Si evidenzia che in data 22.01.2004, la società Rosa dei venti 2 ha comunicato alla Regione Puglia di aver presentato analogo progetto ubicando gli 8 aerogeneratori previsti sugli stessi terreni, avendone acquisito la disponibilità con atto notarile del 25.07.2002.  
  
Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 34 aerogeneratori per complessivi 68 Mw.  
  
Le torri, del tipo tubolare, avranno un'altezza di 78 m., mentre i rotor, del tipo tripale, avranno raggio pari a 39 m., per un'altezza complessiva di 117 m., garantendo una potenza unitaria nominale di 2 Mw. Il parco insisterà sul territorio del comune

di Rocchetta S. Antonio, mentre la cabina di trasformazione Mt/AT sarà ubicata nel comune di Candela a circa 10 km di distanza. Il cavidotto previsto sarà del tipo interrato e seguirà strade e tratturi esistenti. Le aree interessate dall'intervento, circa 400 ettari, sono campite come agricole dal vigente strumento urbanistico, mentre i PUTT le classificano in parte di valore distinguibile C ed in parte di valore relativo D. Insistono i seguenti vincoli:

- Idrogeologico;
- Faunistico;
- Boschi e biotipi;
- Beni culturali vincolati - L. 1089/39;

Viene inoltre interessata l'area SIC IT 912001 Valle dell'Ofanto.

Dal punto di vista naturalistico, viene segnalata la presenza di picchi, rigogoli, poiane, nibbi bruni ed anche dei raro nibbio reale.

Lo studio prevede 4 diverse soluzioni progettuali alternative:

- A. è prevista la realizzazione di ben 40 torri interessando l'area SIC raggiungendo l'obiettivo di massimizzare l'energia prodotta;
- B. viene salvaguardata l'area SIC riducendo a 34 il numero degli aerogeneratori;
- C. come la soluzione precedente, ma ubicando le torri in maniera tale da ottimizzare l'impatto acustico;
- D. prevede la non realizzazione dell'intervento.

Le diverse soluzioni sono state confrontate mediante matrici di valutazione degli impatti, pervenendo al risultato che la soluzione ottima è quella contraddistinta dalla lettera C.

L'intervento proposto, sicuramente importante sia in relazione al numero di torri da insediare, che alla potenza massima erogabile, avrebbe richiesto uno studio più approfondito rispetto ad alcuni aspetti progettuali sicuramente non secondari.

In particolare:

- le informazioni prodotte circa la ventosità della zona non sono sicuramente esaustive e si limitano ad una tabella (pag. 10) ed una tavola (n. 2) dello studio originario ed ad una tavola (I-1) della relazione integrativa, non sufficienti a definire compiutamente la validità delle scelte adottate;

- le distanze fra le torri, così come evincibile dalle planimetrie, sono decisamente inferiori rispetto a quelle minime consigliate dalle maggiori case produttrici di aerogeneratori e dalle Linee guida;
- nonostante nella relazione integrativa vengano eliminate le torri contraddistinte con i numeri 1,2,3 e per l'eccessiva vicinanza ad una strada provinciale, le distanze delle torri da alcune strade comunali sono decisamente ridotte in relazione alla gittata massima (280 m)
- nello studio si dà solo un cenno alle due centrali eoliche già in esercizio, definendo l'intervento come "ampliamento di due parchi eolici esistenti ed eserciti da altre società (pag. 8, fornendo come unico dato il numero di torri (59 dell'iniziativa facente capo alla IVPC 4 S.r.l. mentre nulla viene detto circa la centrale gestita dalla Edison Energie Speciali S.p.A.;
- risulta eccessiva la lunghezza del cavidotto necessario a raggiungere la rete GRTN (9, 1, km);
- a fronte della richiesta di connessione al GRTN, la risposta ricevuta in data 13.11.2002, evidenzia l'inadeguatezza della rete esistente a sopportare la potenza elettrica generata e che i tempi necessari a renderla idonea potrebbero essere lunghi, non escludendo pertanto l'ipotesi di dover ricorrere a limitazioni nella produzione di energia elettrica;
- nonostante l'area prescelta sia particolarmente pregiata dal punto di vista delle valenze naturalistiche, non vi è uno studio ornitologico approfondito che partendo dall'analisi dei fenomeni migratori, giunga alla individuazione di interventi mitigatori mirati.
- occorre uno studio più approfondito dell'impatto acustico con individuazione puntuale di tutti i ricettori sensibili:
  - ciò stante, valutate le integrazioni acquisite al prot. n. 11568 del 16.11.2004, per le motivazioni espresse, il Comitato ha ritenuto di dare parere negativo al progetto così come proposto;
  - Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di dire-



zione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), proposto dalla S.r.l. Windstrom Energia Eolica - Via Solferino, 26 - Orta Nova (Fg) - ;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 dicembre 2004, n. 514

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Estrazione di materiale inerte nel torrente Celone – Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Prop. Cer. Edil. S.n.c.**

L'anno 2004 addì 21 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5301 del 21.05.2004, veniva presentata istanza di verifica ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la richiesta di concessione di estrazione di materiale inerte nel torrente Celone, località Porcili, nel comune Castelluccio Valmaggiore (Fg), da parte della S.n.c. Cer.Edil. - Strada Provinciale, 125 Castelluccio Valmaggiore - Ponte Celone (Fg);
- con nota prot. n. 6366 del 21.06.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a fornire apposito elaborato per la valutazione di incidenza ambientale, essendo l'intervento proposto ricadente in Zona di protezione Speciale (art. 4, comma 4, L.R. n. 11/2001). Con la stessa nota comunicava di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, c. 3, della L.R. sopra specificata;

- con nota acquisita al prot. n. 8601 del 27.08.2004 la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 8658 del 27.08.2004, il Comune di Castelluccio Valmaggiore trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto. Con la stessa nota trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- al prot. n. 8313 del 19.09.2004, la ditta istante trasmetteva la documentazione richiesta;
- nella seduta del 03.12.2004 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

La ditta istante propone, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 1668 del 19.11.1921, dell'art. 97 del R.D. n. 523 del 25.07.1904, dell'art. 5 della legge n. 37/94 e L.R. n. 11/2001, la concessione all'estrazione di inerte accumulatosi a seguito delle ultime piene stagionali.

Premesso che:

- l'alveo fluviale è di proprietà demaniale e quindi al privato è permesso prelevare materiale per costruzione;
- che le portate fluviali non possono essere variate per non alterare la naturale dinamica dell'evoluzione del corso d'acqua;
- che l'estrazione di inerti dall'alveo compromette la naturale evoluzione del trasporto solido;
- che lo stato del corso d'acqua va studiato e riferito all'intero bacino imbrifero;
- che l'attività di prelievo richiesta certamente non può essere utile per ripristinare il naturale profilo di equilibrio dell'alveo, né può rappresentare un'azione di tutela del paesaggio nei confronti di eventuali future alluvioni e di piena per aumentata potenzialità di smaltimento delle acque e del carico solido, il Comitato ritiene di esprimere parere non favorevole in quanto l'intervento, pur apparendo limitato per estensione e per la non eccessiva quantità del prelievo, (comunque non

proporzionato alla capacità dei mezzi da impegnare), non è compatibile con le peculiarità del sito. Trattasi infatti di area demaniale di grande interesse ambientale da tutelare con il Piano di Bacino previsto dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. come richiamato dalla L. n. 37/1994. Inoltre in assenza di uno studio completo della dinamica dei deflussi e del trasporto solido non è possibile autorizzare nessun prelievo di inerti dall'alveo.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la richiesta di concessione di estrazione di materiale inerte nel torrente Celone, località Porcili, nel comune Castelluccio Valmaggiore (Fg), proposto dalla S.n.c. Cer.Edil. - Strada Provinciale, 125 Castelluccio Valmaggiore - Ponte Celone (Fg) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 dicembre 2004, n. 518

**Progetto per la realizzazione di una struttura congressuale e residenziale in loc. Casino denominata "Casino Papalettere" nel Comune di Giovinazzo (Ba) – Ditta La Stella s.r.l. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

L'anno 2004 addì 22 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9714 del 28.09.2004, veniva trasmessa da parte della Stella S.r.l. – Via Giovanni XXIII, località ponte - Giovinazzo (BA), ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di una struttura congressuale e residenziale in loc. Casino denominata "Casino Papalettere" nel Comune di Giovinazzo (BA);
- con nota prot. n. 11216 del 09.11.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 11387 del 10.11.2004, il Comune di Giovinazzo, trasmetteva copia dell'avviso pubblico. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dal l'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
  - nel caso non fosse possibile allacciarsi alle pubbliche reti (idrica e fognaria) alla data di entrata in esercizio del complesso, non consentendo deroghe al rispetto della normativa di settore neanche per un periodo transitorio, siano garantite soluzioni tecnologiche adeguate e in grado di assicurare il rispetto di tali norme;
  - la realizzazione delle opere in scavo è subordinata alla verifica delle caratteristiche geologiche attraverso indagini in situ da progettarsi in fase esecutiva. Le nuove opere in scavo non devono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico né determinare interferenze con la falda;
  - considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura (piscina, irrigazione), si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
  - tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, sia realizzata evitando l'uso di pavimentazioni

impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);

- sia minimizzato l'espianto degli ulivi e siano effettivamente trapiantati gli ulivi che per scelte progettuali sarà necessario spostare, collocandoli in modo da schermare l'impatto visivo delle nuove edificazioni. Qualora si intervenga su ulivi secolari, è necessario acquisire il parere dell'Ufficio Ripartimentale delle Foreste;
  - Si attivi necessariamente la raccolta differenziata, in considerazione del grande numero di presenze giornaliere del complesso;
  - ai fini del contenimento del l'inquinamento luminoso, si realizzi l'impianto di illuminazione dei campi sportivi in modo da ridurre l'impatto sull'area (pali di limitata altezza, corretto orientamento dei fari, livello di illuminazione commisurato alle esigenze, ecc.).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001; Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto Progetto per la realizzazione di una struttura congressuale e residenziale in loc. Casino denominata "Casino Papalettere" nel Comune di Giovinazzo (BA), proposto da parte della Stella S.r.l - Via Giovanni XXIII - loc. Ponte - Giovinazzo (BA), escluso dalla applica-

zione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 dicembre 2004, n. 519

**Progetto per il completamento del complesso turistico residenziale Monticare in loc. Torre Rinalda nel Comune di Lecce – Ditta Monticare s.p.a. - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.**

L'anno 2004 addì 22 del mese di dicembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13626 del 03.12.2003, veniva trasmessa da parte della Montimare S.p.A. - Via Capitano Ritucci n. 29 - Lecce, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il completamento del complesso turistico residenziale in località Torre Rinalda nel Comune di Lecce;
  - con nota prot. n. 10877 del 10.12.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
  - con nota acquisita al prot. n. 6827 del 01.07.2004, il Comune di Lecce trasmetteva copia dell'avviso pubblico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
  - espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
    - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc);
    - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);
    - che l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue;
    - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);
    - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
    - che non venga in alcun modo pregiudicato l'equilibrio del sistema dunale;
  - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso); si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
  - che siano adottate misure idonee a ridurre gli impatti delle attrezzature sportive previste, in particolare curando gli impianti di illuminazione (orientamento, potenza, orari d'uso, ecc.) e le recinzioni (ridurre l'impatto visivo, utilizzare schermature vegetali adeguate al clima del luogo). Gli scivoli d'acqua previsti abbiano altezze minime e comunque compatibile con l'altimetria dei luoghi;
  - che siano realizzate le opere di compensazione ipotizzate (creazione di complessi macchia, piantumazione di fasce boschive con specie autoctone, ecc).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11 /2001;
  - Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
  - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per il completamento del



complesso turistico residenziale Montimare in loc. Torre Rinalda nel Comune di Lecce, proposto da parte della Montimare S.p.A. - Via Capitano Ritucci n. 29 - Lecce, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 520

**Richiesta variante parere – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Pietramontecorvino (Fg) - Procedura di verifica V.I.A. e valutazione di incidenza – Prop. Eolica Pietramontecorvino s.r.l.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8517 del 23.08.2004 la Eolica Pietramontecorvino S.r.l. - C.da Chiaia Case Nuove - Pietramontecorvino (Fg) - ha presentato la richiesta di variante al parere espresso con Determina Dirigenziale n. 77 del 18.03.2003 ) e concernente la realizzazione dell'intervento in oggetto specificato;
  - con nota prot. n. 8739 del 31.08.2004, il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante di procedere a nuova pubblicazione all'albo pretorio comunale e precisava che alle valutazioni di competenza avrebbe provveduto l'apposito Comitato Regionale per la V.I.A., alla luce delle intervenute Linee guida approvate dalla Regione Puglia e pubblicate sul BURP N. 33 DEL 18.05.04. Con la stessa nota invitava il comune di Pietramontecorvino ad esprimere il parere di rito;
  - con nota acquisita al prot. n. 10010 del 05.10.2004, il comune interessato a l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e comunicava che non erano pervenute osservazioni. in merito. Con la stessa nota trasmetteva il parere favorevole in merito alla variante di che trattasi;
  - il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminata la documentazione progettuale e valutate le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:
- Il Progetto di cui all'oggetto è già in corso di realizzazione ed è stato già oggetto di parere favorevole in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale e Verifica di Impatto Ambientale come da Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.77/2003.
- Il progetto prevedeva la realizzazione di quattro campi eolici nelle seguenti località:
1. "I Monti" con 7 aerogeneratori;
  2. "San Pietro con 3 aerogeneratori;
  3. "Serra Caparra-Terrato" con 10 aerogeneratori;
  4. "Serra Defensa" con 3 aerogeneratori

L'Ufficio Parchi e Riserve Naturali per quanto riguarda i campi 1,2 e 4 non evidenziava alcun problema, mentre per il campo 3 Serra Caparra-Terrato in quanto posizionato in un sito classificato come Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" dal PUTT/PBA prescriveva lo spostamento dei 10 aerogeneratori negli altri campi con la seguente motivazione: "per quanto riguarda i campi 1,2,4 non si evidenziano problematiche di impatto sulla conservazione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario" ed inoltre "... si esprime parere positivo alla realizzazione dell'opera in cui in oggetto con la prescrizione che tutte le torri del parco 3 "Serra Caparra - Terrato - vengano spostate in aree esterne al pSIC "(Serra Caparra-Terrato risultò posizionato in un sito classificato come Ambito Territoriale Esteso di tipo B dal PUTT/PBA)

Venivano dall'azienda quindi delocalizzati i 10 aerogeneratori succitati e per motivi tecnici anche un aerogeneratore previsto nel campo I.

Gli 11 aerogeneratori venivano così rilocalizzati:

- 6 aerogeneratori nel campo 1
- 5 aerogeneratori nel nuovo campo eolico nell'area denominata "Squadrilli" fuori dall'area pSIC ed escluso dalla perimetrazione del PUTT/P.

Sulla base dell'accoglimento delle prescrizioni della Regione veniva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto con la Determinazione Dirigenziale n. 77/2003.

Attualmente sono in corso di realizzazione:

1. la cabina elettrica, la linea elettrica in MT interrata, il box separatore di linee ed i campi eolici in località I Monti, Squadrilli e Serra Defensa;
2. la stazione di trasformazione MT/AT (20kW-150kW);
3. la linea elettrica in MT interrata.

Precedentemente per il sito in questione era stata stimata una velocità media del vento di 6-7 m/s ad una altezza di 10 m dal suolo.

Erano state inoltre installate altre 3 stazioni anemometriche in località I Monti, "Montesambuco, e Serra Defensa che hanno confermato i precedenti dati. Successivamente è stato installato un altro anemometro in località Squadrilli e sostituito il preesi-

stente anemometro in località I Monti (h=10 m) con uno di altezza di 30 m. Sono stati confermati i dati precedenti, però l'azienda ha ritenuto opportuno attuare una ricollocazione di alcuni aerogeneratori ed in particolare si è proceduto alla diminuzione della densità degli aerogeneratori in località I Monti ottimizzando la dislocazione con l'utilizzo di un'area più ampia ed incrementando il numero degli aerogeneratori in località Squadrilli

La Regione Puglia con tali linee guida ha inteso stabilire, nelle more della definizione del Piano Energetico Ambientale Regionale, le modalità di svolgimento degli studi preliminari e delle valutazioni conseguenti ed i criteri per la redazione degli studi di impatto ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici.

Tali linee guida tra l'altro pongono l'attenzione ad alcuni aspetti ambientali correlati ad impatti negativi tra i quali:

- occupazione del territorio, impatto visivo e paesaggistico;
- perdita di valore turistico-ricreativo;
- rumore generato, interferenze elettromagnetiche eventuali, effetti su flora e fauna, reti di connessione.

Pertanto la relazione in oggetto tiene nel dovuto conto quanto stabilito nelle Linee Guida.

La proposta di variante scaturisce dalla necessità di delocalizzare i tre aerogeneratori già individuati in località S. Pietro, che tra l'altro si trova situato all'interno del SIC Monte Sambuco, per localizzarli all'esterno dell'area pSIC come richiesto anche dalle linee guida. La seconda motivazione che giustifica la proposta di variante, deriva da una più proficua ottimizzazione dello sfruttamento del vento in conseguenza di nuovi dati anemometrici ottenuti.

In conclusione la proposta di variante risulta essere:

1. Delocalizzazione degli aerogeneratori in località San Pietro. Trattasi di tre aerogeneratori che vanno in località Squadrilli;
2. Riposizionamento degli aerogeneratori in località I Monti.

Dei previsti ed autorizzati 12 aerogeneratori 4

vengono delocalizzati con il progetto di variante riducendone quindi la densità ed incrementando la distanza tra gli stessi. Gli aerogeneratori vengono rilocalizzati in parte estendendo la superficie interessata nell'ambito della stessa località (3 aerogeneratori) ed in parte in località Squadrilli (1 aerogeneratore). Quest'ultima arca completamente esterna al SIC è più favorevole dal punto di vista anemologico.

Pertanto l'impianto si articola attraverso tre campi e non più quattro secondo questa disposizione:

- I Monti : 11 aerogeneratori
- Squadrilli 9
- Serra Defensa 3

Questa nuova disposizione comporta:

- eliminazione di un campo eolico (località S. Pietro) situato all'interno del pSIC
- riduzione del numero di aerogeneratori in località

1 Monti all'interno del pSIC da 12 ad 8 con spostamento nell'ambito dello stesso campo eolico di 3 aerogeneratori in arca esterna al pSIC. Si ha quindi una riduzione della densità degli aerogeneratori in località 1 Monti in recepimento delle linee guida.

- viene ottimizzata la produzione di energia con un maggiore sfruttamento della forza eolica;
- gli aerogeneratori rilocalizzati in località I Monti risultano ad una distanza dalla strada provinciale inferiore a 300 m (circa 160 m) non in sintonia con quanto previsto dalle linee guida.

Pertanto l'azienda reputa che la variante eseguita non debba essere assoggettata a ulteriore valutazione di incidenza.

Nella tabella che segue è rappresentata la disposizione degli aerogeneratori nella fase iniziale di progetto, quindi dopo la determina dirigenziale ed infine in seguito alla variante di progetto.

Località	N° aerogeneratori proposta iniziale	N° aerogeneratori come da determina dirigenziale	n° aerogeneratori da variante
I Monti	7 (campo 1)	12	11
Squadrilli	0	5	9
Serra Defensa	3(campo4)	3	3
Serra Caparra-Terrato	10(campo3)	0	0
San Pietro (campo 2)	3(campo2)	3	0
Totale	23	23	23

Nella proposta originale del committente l'Ufficio Parchi faceva rilevare che: " per quanto riguarda i campi 1,2,4 non si evidenziano problematiche di impatto sulla conservazione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario" ed inoltre " .... si esprime parere positivo alla realizzazione dell'opera in cui in oggetto con la prescrizione che tutte le torri del parco 3 "Serra Caparra - Terrato .. vengano spostate in aree esterne al pSIC ".(Serra Cuarra-Terrato risulta posizionato in un sito classificato come Ambito Territoriale Esteso di tipo B dal PUTT/PBA)

Ora dei 10 aerogeneratori previsti in Serra Caparra-Terrato 6 sono collocati in località Monti

che risulta area pSIC e ciò contraddice quanto prescritto dall'Ufficio parchi (v.pag.4)

Le linee guida prevedono una distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali o nazionali superiori a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m. Nella variante proposta, gli aerogeneratori in località I Monti, localizzati al disotto della strada provinciale ed esternamente al pSIC Monte Sambuco, risultano ad una distanza inferiore (circa 160 m) ;

- per tutto quanto sopra esposto, il Comitato regionale V.I.A. ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla variante di che trattasi, purchè venga

presentato uno studio simulativi del percorso delle pale in caso di rottura, con relativo impatto nei confronti della strada provinciale e questo solo per le tre pale poste a 160 m. dalla strada provinciale;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere favorevole alla valutazione di incidenza e di ritenere la variante concernente la realizzazione di un impianto eolico da realizzarsi nel comune Pietramontecorvino (Fg), da parte della la Eolica Pietramontecorvino S.r.l. - C.da Chiaia Case Nuove - Pietramontecorvino (Fg) - escluso dalle procedure di V.I.A., purchè venga presentato uno studio simulativi del percorso delle pale in caso di rottura, con relativo impatto nei confronti della strada provinciale e questo solo per le tre pale poste a 160 m. dalla strada provinciale;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il

soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 521

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Ampliamento del complesso turistico alberghiero La Giurlita in località Torre Mozza – Marina di Ugento – Comune di Ugento (Le) - Prop. Gardenia Immobiliare s.r.l.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4590 del 04.05.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la rea-

lizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-alberghiero in località Torre Mozza - Marina di Ugento - nel Comune di Ugento (Le), da parte della Gardenia Immobiliare S.r.l. - Via Roma, 38 - Ugento - Lecce -;

- con nota prot. n. 4682 del 07.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 5810 del 31.05.2004 la società istante comunicava di aver provveduto a quanto sopra specificato;
- con nota acquisita al prot. n. 6373 del 22.07.2004 veniva trasmessa la nota del Responsabile dello Sportello Unico del comune di Ugento che comunicava l'affissione all'albo pretorio dal 14.05.2004 al 13.06.2004, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato e che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni a quanto proposto. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'ampliamento di che trattasi;
- con nota prot. n. 7170 del 12.07.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 8315 del 19.08.2004 veniva trasmesso quanto richiesto; il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

L'area interessata dall'intervento si trova interamente all'interno del pSIC Litorale di Ugento - codice IT9150009, caratterizzata dalla presenza di habitat prioritari. L'ampliamento comporta un incremento di ricettività da 308 a 456 posti letto.

Le aree interessate dall'intervento di ampliamento ricadono in zona E4 Parco naturale, ad eccezione della sopraelevazione dell'albergo che ricade in zona C/6.

L'area interessata dal progetto di ampliamento della struttura ricettiva risulta tipizzata in zona E4 nel P.R.G. del comune di Ugento, in tale zona non è ammesso alcun intervento di nuova edificazione, o che generi una modificazione dell'equilibrio naturale, della morfologia del suolo e delle condizioni dell'ambiente.

A tal proposito, in un'ampia area anch'essa ricadente in zona E4 - Parco naturale, in ambito B di valore rilevante e all'interno del pSIC Litorale di Ugento, posta tra la zona di ampliamento per nuove costruzioni e la costa, sono già state realizzate diverse attrezzature di pertinenza dello stesso complesso turistico che, seppur non comportando rilevanti volumetrie, configurano di fatto una totale modificazione dell'equilibrio naturale e della morfologia del suolo.

Questi interventi hanno di fatto depauperato l'area del suo originario, rilevante interesse naturalistico. Ricordiamo che la scheda Natura 2000 relativa al pSIC Litorale di Ugento indica proprio nell'abusivismo edilizio e nell'eccessiva urbanizzazione le vulnerabilità principali del sito.

Dalla cartografia regionale, riportante il perimetro del pSIC Litorale di Ugento, risulta che gran parte degli interventi di nuova edificazione ricadono all'interno del suddetto pSIC ed in particolare gli edifici contrassegnati, nella Tav. 3, dai numeri 14,15,16.

Nella Relazione Tecnica- Tav. 4 e negli altri elaborati progettuali non si tiene conto che l'area interessata dall'ampliamento rientra all'interno di un perimetrazione individuante Biotipo e/o Sito di interesse naturalistico, poiché l'intervento -ricade nell'area di pertinenza del biotopo si evidenzia che questo comporta un vincolo di inedificabilità secondo il disposto dell'art. 3.10.4 del PUTT/Pba.

È contraddittorio affermare che l'altezza massima degli edifici da realizzare sarà pari a 6 mt. quando la sopraelevazione di un piano dell'albergo porterà l'edificio ad un'altezza di oltre 13 mt.

Le modalità di smaltimento delle acque miste a cemento nella fase di cantiere appaiono inadeguate.

Anche se sottoposte a decantazione in apposite vasche, le acque miste a cemento, nella fase di liquida, conservano diverse minerali e agenti chimici inquinanti disciolti, appare quindi pericoloso sversarle nel canale a marea sia per i danni che causerebbe nell'ecosistema, sia per i rischi di contami-



nazione dell'acqua in relazione al vicino allevamento ittico.

L'ampliamento del complesso turistico comporta un incremento dell'utenza di 148 unità che sommate all'incremento del personale richiede un proporzionale ridimensionamento delle attrezzature.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, si afferma che l'impianto di depurazione è stato dimensionato a 500 abitanti equivalenti e quindi già adatto a recepire l'aumento di ricettività. Manca tuttavia qualsiasi altra indicazione e descrizione riguardo tale impianto.

La superficie adibita a parcheggi deve essere incrementata proporzionalmente all'aumento di volumetrie ed utenza.

In una zona sottoposta a vincolo paesaggistico appare fortemente degradante la proposta sopraelevazione dell'edificio alberghiero di un livello, l'edificio si sviluppa infatti con forma di un parallelepipedo dal fronte di oltre 70 mt. L'intervento proposto comporta a tutti gli effetti la trasformazione urbanistica dell'area, da parco naturale a zona di espansione per la ricettività turistica, risulta quindi necessario prevedere la fascia a verde di rispetto, indicarla in sede progettuale e non utilizzarla per superfici a parcheggio, tra l'altro pavimentate con materiali impermeabili, come successo per la parte del complesso già realizzata;

- per tutto quanto sopra esposto il Comitato Regionale V.I.A. ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento proposto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-alberghiero in località Torre Mozza - Marina di Ugento - nel Comune di Ugento (Le), da parte della Gardenia Immobiliare S.r.l. - Via Roma, 38 - Ugento Lecce assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 522

**Procedura di V.I.A. – Discarica controllata per rifiuti inerti – Comune di Trani (Ba) - Prop. Mundial Graniti & C. s.a.s.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5471 del 25.05.2004, la Mundial Graniti di termine & C. S.a.s. - Via Barletta, 47 - Trani (Ba) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti inerti in loc. Gesù Maria, nel Comune di Trani (Ba);
- con nota prot. n. 6368 del 21.06.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Trani e Provincia di Bari) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi tali pareri non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 7017 del 07.09.2003, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Giorno", del 22.05.04, sul quotidiano locale "Il Quotidiano di Bari" del 20.05.04 e sul B.U.R.P. n. 64 del 27.5.04;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, ha rilevato quanto segue:

L'azienda opera nel settore della lavorazione e

commercializzazione di marmi e graniti. La lavorazione avviene tramite processi di segazione e di lucidatura con formazione di sfridi rocciosi nominati cocciame e di fanghiglia denominata marmetola. Tale rifiuto fangoso possiede il codice CER 010413 con una composizione chimica equivalente a quella delle rocce lavorate.

La ditta allo scopo di smaltire in modo continuo tale rifiuto ha presentato il progetto in oggetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti in una cava esausta sita in Trani in località "Gesù Maria".

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della LR 11/01 è stato presentato lo studio in questione corredato da:

Tav. 1 stralcio mappale in scale 1:2000;

Tav. 2 stato attuale dei luoghi: planimetria quotata (1:1000) sezioni in scala 1:1000;

Tav.3 sistemazione a discarica del sito, planimetria e sezioni in scala 1:1000;

Tav.4 Sistemazione finale del sito: planimetria quotata e sezioni in scala 1:1000;

Tav. 5 particolari costruttivi: calcolo delle aree e dei volumi.

La contrada "Gesù Maria" si trova nel bacino marmifero di Trani ed è quindi disseminata di cave già esaurite ed abbandonate già prima dell'entrata in vigore della LR 37/85, e quindi si trovano nello stato di disordine massimo non sussistendo precedentemente l'obbligo del ripristino ambientale. Tale area risulta quindi estremamente degradata. L'utilizzo intensivo di tali cave ha comportato la scomparsa della copertura vegetazionale.

La cava in questione ha una superficie di 14600 mq è quasi priva di vegetazione con la presenza di sparuti ulivi. Lo scavo è perimetrato su tre lati con pareti rocciose subverticali mentre manca un fronte quello occidentale probabilmente abbattuto per aversi un collegamento con un'altra cava vicina.

La cava è distante circa 600 m dalla S.S. 16 bis, circa 1000 m dalla linea FFSS Bari Bologna, circa 870 m dalla SP Trani - Andria e 2.5 km dalla periferia dell'abitato di Trani.

Secondo l'azienda "I lavori di sistemazione del sito, la colmata della cava e la copertura superficiale finale dell'impianto consentiranno di restituire il sito all'originario utilizzo agricolo e di rimarginare una ferita del paesaggio altrimenti destinata a rimanere inalterata nel tempo".

L'originario andamento subpianeggiante del piano campagna con quote oscillanti 40 m s.l.m., è oggi tormentato dal susseguirsi caotico di scavi e di cumuli di detrito. Dal punto di vista geologico è stato eseguito un rilevamento geologico di superficie esteso per circa 1 km intorno al sito. Si ha la presenza di un substrato costituito da rocce calcaree e calcareo-dolomitiche di età cretacea, appartenenti ad una successione spessa migliaia di metri. Si ha anche la presenza di cavità di dimensioni anche ragguardevoli riempite a volte da terra rossa.

Si hanno le seguenti unità litostratigrafiche in successione:

- Calcarea di Bari costituito da una successione potente di oltre 2000 m di calcari e calcari dolomitici. In questa unità si trova la cava destinata a discarica.
- Calcareniti di Gravina che affiorano nella parte meridionale dell'area studiata.
- Depositi marini terrazzati

La circolazione idrica di superficie risulta di scarsa rilevanza per l'esiguità delle precipitazioni e per la permeabilità dei terreni affioranti. Sono invece presenti delle linee di impluvio denominate Lame ove possono scorrere le acque superficiali.

I terreni affioranti sono classificati in due gruppi:

- Terreni dotati di permeabilità per porosità (depositi sabbiosi) e per fessurazione (calcareniti di Gravina).
- Terreni dotati di permeabilità per fessurazione (calcarea di Bari) che consente la formazione di una falda idrica sotterranea.

Sono stati esaminati due pozzi nei dintorni della discarica: il pozzo n. 1 in località S.Elena a circa 2 km dalla cava ed il pozzo n. 2 in località Petrarò ad 1km dal sito entrambi con le quote boccapozzo rispettivamente a 39 e 40 m dal p.c. con caratteristiche qualitative delle acque non buone (salinità circa 5g/l). Entrambi i pozzi sono collocati da un lato della discarica.

L'azienda produce annualmente 495 me di fango e 99 mc di cocciame.

Le caratteristiche del progetto sono le seguenti:

- Recinzione prevista per tutto il perimetro con una

altezza non inferiore a 2 m. e piantumazione di essenze arboree a rapida crescita.

- Realizzazione del cancello di ingresso e della piazzola.
- Realizzazione della rampa di discesa
- Sistemazione delle pareti perimetrali della cava per la messa in sicurezza.
- Sistemazione della pista di cava già esistente

L'area di cava è di 14647 mq che, per una altezza media di 18 m, fornisce un volume di 263652 mc, cui corrisponde una capacità netta di 237 287 mc.

Viene descritto un piano di coltivazione in modo succinto e la copertura superficiale finale secondo quanto previsto dall'all. 1 punto 1.2.3. del D.Lgs 36/03.

Il rifiuto, di natura completamente inorganica, risulta esente da odori sia per quanto concerne la frazione solida che quella fangosa. L'eventuale emissione di polveri durante i mesi asciutti viene mitigata con la bagnatura saltuaria dei depositi.

La discarica sarà a servizio esclusivi della azienda.

Pertanto considerando che l'azienda produce annualmente 600 me di fanghi, l'esaurimento della discarica è prevista in:  $237287 \text{ mc} / 600 \text{ mc/a} = 395$  anni!

Secondo il PUTT /P l'arca ricade in ambito territoriale esteso di tipo E ossia quelle porzioni di territorio laddove non è direttamente dichiarabile un definitivo valore paesaggistico.

- ciò stante, la valutazione dello studio in oggetto risulta negativa per le seguenti ragioni:
  - a. non sono state testate le caratteristiche di permeabilità tramite indagine in sito della barriera geologica naturale, come previsto dall'all. 1 comma 1.2.2.;
  - b. Nulla viene detto a riguardo degli accorgimenti per limitare le quantità di acque meteorologiche che penetrano in discarica.
  - c. Il D.Lgs 36103 all'allegato 1 comma "1 Impianti di discarica per rifiuti inerti " cita testualmente nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico".

Vero è che tale intento viene recepito dal committente allorché afferma che “i lavori di sistemazione del sito, la colmata della cava e la copertura superficiale finale dell’impianto consentiranno di restituire il sito all’originario utilizzo agricolo e di rimarginare una ferita del paesaggio altrimenti destinata a rimanere inalterata nel tempo”, tuttavia il tempo previsto per la colmata della discarica pari a 395 anni, rischia di proiettare troppo lontano nel tempo il risanamento di questa ferita.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l’art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti inerti in loc. Gesù Maria, nel Comune di Trani (Ba), proposto dalla Mundial Graniti di termine & C. S.a.s. - Via Barletta, 47 - Trani (Ba) -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni

altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 523

**Procedura di V.I.A. – Ditta Durante Umberto s.r.l. – Valutazione d’impatto ambientale per coltivazione cava di calcarenite. Loc. “Tirignola” di Torre S.Susanna.**

L’anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5611 del 27.5.04 la ditta Durante Umberto S.r.l., con sede in Oria alla Via Spirito Santo n. 30, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per la coltivazione di una cava di calcarenite sita in località "Tirignola" nel comune di Torre S. Susanna ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 15 particella n. 51;
- con nota prot. n. 10157 del 25 novembre 2003 di questo Settore, tra l'altro, si è provveduto ad invitare:
  1. la ditta istante a depositare, anche, presso le altre Amministrazioni Interessate copia di tutta la documentazione delle pubblicazioni di rito;
  2. il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Torre S. Susanna ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 13 settembre 2004 la ditta Durante ha trasmesso copia delle richieste pubblicazioni di avvenuto deposito;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue:  
 "... omissis... **PREMESSA**

Il progetto di coltivazione riguarda una cava di Calcarenite da estrarre sottoforma di concii. La Ditta DURANTE UMBERTO ha effettuato tutte le procedure in conformità con quanto prescrive la L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale". L'area destinata alla coltivazione della cava è ubicata, in in Loc.tà Tirignola in Agro di Torre S. Susanna (BR) a circa 4 km a Sud-Est dal centro abitato.

Lo stato dei luoghi attuale si presenta come un'area degradata da una intensa attività estrattiva passata e da terreni agricoli coltivati a seminativo e ad uliveto, come si può constatare dalla Carta Dell'Uso Del Suolo.

La coltivazione sarà del tipo a "fossa" su un unico gradone di scavo, avente la profondità massima di 8 metri, discendente con avanzamento verso Sud, fino a raggiungere tale profondità dal p.c.

L'inclinazione dell'unico gradone di scavo sarà sub verticale.

La fascia di rispetto sui confini sarà di m 10 dalla strada Comunale "Lello Bello" e di 5 metri dai limiti delle proprietà confinanti.

Come già specificato avverrà l'estrazione di materiale calcarenitico sulla particella in oggetto, per uno spessore al netto di 8 metri dopo aver rimosso, un'esigua coltre di terreno vegetale superficiale, dello spessore di circa 0,20 metri.

I materiali estratti saranno utilizzati direttamente dalla "Ditta Durante Umberto" per la vendita a terzi nell'ambito di un mercato esteso ai paesi limitrofi compresi in un raggio di 25 km.

Il processo tecnico produttivo si attuerà attraverso le seguenti fasi:

- Splateamento dello strato di terreno vegetale e accumulo ai bordi di cava per il riutilizzo in fase di recupero ambientale
- Estrazione della calcarenite fino al raggiungimento del livello di progetto ossia fino alla profondità dal p.c. di 8 metri.

#### **AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI**

Non risultano agli atti i pareri di competenza della Provincia di Brindisi e del Comune di Torre S. Susanna.

Nell'area di ampliamento non vi sono presenti vincoli e ricade in ambito "E" del PUTT/P.

Nel PRG di Torre S. Susanna l'area è tipizzata come agricola.

L'intervento non è interessato da alcun vincolo di cui agli ambiti distinti del PUTT, pertanto non contrasta con nessuna norma in materia di tutela del territorio e dell'ambiente.

#### **ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

L'analisi ambientale condotta nel S.I.A. dimostra che gli impatti negativi attesi, nel presente caso, sono praticamente nulli.

L'attività comporta la produzione di rifiuti e/o scarti costituiti da terreno vegetale e da materiale



tufaceo e calcareo risultante dalla attività di cava, che verranno opportunamente stoccati per l'utilizzo nella fase finale di recupero e ripristino morfologico dell'area.

Nel caso in esame la causa principale di possibile inquinamento atmosferico è la produzione di polveri dovute alla coltivazione del materiale calcarenitico ed al trasporto dello stesso.

La diffusione delle polveri dipende essenzialmente dalla ventosità e piovosità della zona, dall'esposizione e dalla morfologia della cava.

Considerando le condizioni anemologiche generali del luogo riportate nello studio effettuato, risulta che la zona è interessata da venti che hanno velocità medie intorno a 8-12 nodi e che spirano principalmente da NW. Consentendo il trasporto eolico delle polveri specie nella fase di avvio dell'attività quando cioè le escavazioni avvengono su un piano poco profondo.

La cava si trova in buona posizione rispetto a zone sensibili, in quanto è ben lontana da qualsiasi centro abitato ubicato nel circondario, rispetto alla direzione dei venti dominanti, quelli cioè che spirano alle maggiori intensità.

Una volta terminata l'attività, oltre alla piantumazione di specie erbacee ed arbustive, lungo le scarpate sarà convenientemente ripristinato anche il fondo della cava mediante rimodellamento morfologico (possibile grazie alla esigua profondità della cava) e riutilizzato per la coltivazione ad uso seminativo, in modo da restituirlo alla sua originaria destinazione.

#### **PARERE**

Il progetto è proposto in un'area già in passato votata all'estrazione di calcarenite e ciò è evidenziato anche dalla presenza di numerosissime cave a fossa di modeste profondità. E' inoltre ubicata a distanza ragguardevole dagli abitati di Torre S. Susanna ed Erchie. Pertanto dal punto di vista degli impatti sull'ambiente non si evincono controindicazioni. omissis....."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA alla coltivazione della cava di calcarenite, sita in località "Tirignola" del comune di Torre S. Susanna ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 15, particella 51, di proprietà della ditta Durante Umberto, con sede in Oria alla Via Spirito Santo n. 30. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 3.12.2004 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi al Comune di Oria;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non com-

porta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 524

**Procedura di V.I.A. – Ditta Lombardi Giovanni - Valutazione d'impatto ambientale per apertura cava per l'estrazione di marmo. Loc. "Rodisano" di Poggio Imperiale.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 23.2.04 la ditta Lombardi Giovanni, con sede in Apricena al Viale Aldo Moro n. 123, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per l'apertura di una cava, per l'estrazione di marmo, sita in località "Rodisano" del comune di Poggio Imperiale ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 16 particelle n. 33B e 166;
- con nota del 30 marzo 2004 la ditta istante ha ritenuto opportuno, trasmettendo ulteriori elaborati tecnici, integrare la documentazione già prodotta;
- con nota del 25 maggio 2004 la stessa ditta ha, tra l'altro, trasmesso copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 6628 del 28 giugno 2004 di questo Settore, tra l'altro, sono stati invitati:
  1. la ditta Lombardi a trasmettere copia del SIA su supporto magnetico;
  2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il

Sindaco del Comune di Poggio Imperiale ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 22 luglio 2004 è pervenuta la richiesta copia del SIA su supporto magnetico;
- con nota prot. 3963 del 12 agosto 2004 il Comune di Poggio Imperiale, a seguito di specifici rilievi e precisazioni, ha ritenuto opportuno esprimere, sotto l'aspetto visuale e paesaggistico e per le emissioni incontrollate e di polveri in atmosfera, parere sfavorevole all'intervento;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis... **PREMESSA**

L'area d'interesse è ubicata, in linea d'aria, a circa 1250m a Sud-Est dall'abitato di Poggio Imperiale adiacente la strada provinciale Apricena - Stazione di Ripalta. (e non come dichiarato nella relazione di VIA a circa 2 Km).

**IL PROGETTO E GLI ASPETTI ECONOMICI**

La superficie totale di estrazione interessata dal progetto, al netto delle superfici di rispetto dai confini, è di 22.186 mq.

Per quanto riguarda il computo dei volumi sterili e di quelli utili è da tener presente che il giacimento è costituito da calcari stratificati in cui lo sterile superficiale che lo ricopre (cappellaccio) è costituito in parte da sabbie e calcareniti e in parte, da calcari travertinoidi.

Gli spessori dello sterile variano attorno ad uno spessore che è di circa 19,00 metri.

Con riferimento al valore mediato sull'intera superficie, i volumi in gioco risultano essere i seguenti:

**Volume totale livelli sterili mc. 692.400**

Volume totale livelli utili mc. 157.250

**Volume totale complessivo mc. 849.650**

Il progetto di coltivazione in realtà non chiarisce bene quali siano le reali fasi di sbancamento degli sterili e come questi vengono reimpiegati. Si evince chiaramente dai calcoli però che la durata della coltivazione (sbancamento degli sterili+sbancamento degli utili) si protrae per circa 33,56 anni.

Sostiene il progettista: “..... All’atto pratico i tempi saranno naturalmente inferiori a quanto nella realtà, non saranno utilizzate modalità operative di coltivazione a “pozzo“, ma si opererà piuttosto per mezzo di splateamenti successivi su aree di superficie sufficientemente estesa. Dopo sei mesi circa dall’inizio dei lavori potrà iniziare l’estrazione del primo spessore utile operando inizialmente su un’estensione di almeno 800 -1000 mq, dopo di che, in fasi successive, sulle maggiori estensioni consentite dalla potenzialità annua di estrazione della Ditta. Dopo un anno di lavori di sbancamento, l’estensione libera dal materiale sterile superficiale, sarà di circa 2000 mq. Con specifico riferimento alla stratigrafia del giacimento di cui alla relazione giacimentologica, la tempistica operativa dipenderà dunque dal tempo necessario per sbancare inizialmente mediamente i primi 25, 00 metri di sterile superficiale, dopo di che entrerà in gioco quello occorrente per estrarre nell’area sbancata il primo spessore utile di 7, 00 metri. Immediatamente al di sotto si rinviene un’ulteriore spessore sterile di circa 10, 00 metri, di cui, in un anno sarà possibile liberare una superficie pari a mc 30.000 : 10,00 = mq 3000. Il periodo massimo d’autorizzazione regionale non può superare i 20 anni. “

Di tutto ciò ovviamente non viene rappresentato nulla sulle Tavole di progetto.

**ASPETTI ECONOMICI**

La trattazione dell’aspetto economico dell’impresa ha così concluso: “possiamo affermare che l’attività estrattiva che il sig. Lombardi Giovanni intende attivare nei terreni di cava in località “Rodisano presenta pertanto, in termini economici, mar-

gini operativi più che sufficienti”.

In realtà nei computi, non viene assolutamente calcolato il costo per rimettere in sito il materiale sterile che ammonta a mc. 692.400 contro i materiali utili che sono appena mc. 157.250. Viene solo computato il costo del ripristino ambientale del fondo della cava.

**AUTORIZZAZIONI, VINCOLI E PARERI**

Non risulta agli atti il parere della Provincia di Foggia.

Il Comune di Poggio Imperiale che dista circa 1250 m dalla cava, ha espresso con nota acquisita al Prot.3963 del 12.08.2004 il seguente parere: “Inoltre si rappresenta che la zona destinata a deposito di inerti è soggetta a vincolo geomorfologico del tipo “ciglio di scarpata “ negli ambiti distinti del PUTT e dalle perimetrazioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ...”

Un altro aspetto negativo che rileva il Comune di Poggio Imperiale è l’impatto visivo che l’opera in esame assume in una situazione panoramica che precluderebbe ad opere finite la visuale del paese dalla strada, nonché della laguna di lesina, facilmente visibile allo stato di fatto.

L’ultimo aspetto che rileva il Comune è che le vibrazioni delle lavorazioni estrattive determinano, data l’estrema vicinanza al nucleo abitativo, gravi problemi alle strutture degli edifici e preoccupazioni tra la popolazione residente. Questo fenomeno è ancora più accentuato se le operazioni di coltivazione avvengono con l’uso di esplosivo.

La documentazione presentata non permette la verifica degli ambiti distinti, stante l’assenza di documentazione specifica ai PUTT.

**ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto allo scopo di valutare i possibili effetti

sull’ambiente connessi alla realizzazione del progetto presentato.

L’intervento non è interessato da alcun vincolo del PUTT pertanto non contrasta con nessuna

norma in materia di tutela del territorio e dell'ambiente, salvo a verificare l'aspetto geomorfologico sollevato dal Comune di Poggio Imperiale.

Con riferimento al P.R.A.E. adottato e nelle more dell'entrata in vigore dello stesso, l'apertura di una cava è consentita in zona agricola.

In tutte le carte allegare non vi è presenza di una Carta dell'Uso attuale dei Suolo, che evidenzia lo stato di compromissione ambientale e paesaggistica delle aree a causa di una innumerevole quantità di depositi temporanei di inerti di cava fuori terra.

Anche in questo caso la Ditta non ha definito le modalità di recupero, non già solo delle aree di cava, ma anche e soprattutto di quelle in cui verranno accumulati gli inerti sterili.

Non è chiarito quali siano le tempistiche di recupero e di spostamento di tali sterili e ripristinare così la morfologia originaria e non viene detto quali siano i costi di tale ripristino ambientale (parliamo di cava profonda circa 35 m ripristinata e di accumulo fuori terra che presenta le seguenti dimensioni: 260x46x15 di altezza).

Non sono stati valutati gli effetti sia della movimentazione di tali materiali sterili (polveri) sia l'effetto degli esplosivi sul vicino centro abitato.

## PARERE

Nel VIA presentato:

- 1) non viene descritto il reimpiego dei volumi di sabbie e calcareniti da sbancare prima di raggiungere il banco calcareo utile. Tale mancanza rischierebbe di compromettere ulteriormente il paesaggio con accumulo "Fuori terra" di enormi quantità di materiale. Ne sono esempio i grossi cumuli visibili quando si percorre l'Autostrada A 14.
- 2) Il VIA risulta carente di:
  - cartografia riportante l'area di progetto rispetto agli ambiti distinti del PUTT;
  - Tavole dettagliate circa le reali modalità di coltivazione;
  - Valutazione del rischio di franamento degli accumuli fuori terra anche rispetto alle sollecitazioni sismiche indotte dal brillamento delle mine;

- bicazione della cava su aerofogrammetria riportante lo sviluppo attuale dell'abitato di Poggio Imperiale, motivo per il quale la distanza dall'abitato è stata sovrastimata.

- 3) Non è stato valutato correttamente l'impatto dell'attività di cava (polveri, rumori, movimentazioni dei materiali e brillamento delle mine) rispetto al vicino centro abitato di Poggio Imperiale che dista effettivamente circa 1250 m;
- 4) Non è stata redatta una Carta dell'Uso attuale del Suolo, che evidenzia lo stato di compromissione ambientale e paesaggistica delle aree a causa di una innumerevole quantità di depositi temporanei di inerti di cava fuori terra già presenti su tutto il territorio;
- 5) Non sono state redatte planimetrie e sezioni di dettaglio delle aree impegnate dal progetto dalle quali si evincano effettivamente le disposizioni planimetriche dei volumi fuori terra rispetto alle aree di cava;

Risulta insufficiente il progetto di ripristino ambientale in quanto non tiene conto: dei tempi in cui si svolge, dell'effettivo riutilizzo dei materiali sterili sbancati, degli impatti che economici di tali carenze.

Per questi motivi si esprime parere negativo omissis "

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- Vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di VIA alla apertura della cava per l'estrazione di marmo sita in località "Rodisano" del comune di Poggio Imperiale ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 16 particelle n. 33B e 166, di proprietà della ditta Lombardi Giovanni, con sede in Apricena al Viale Aldo Moro n. 123. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 3.12.2004 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio – Ufficio Minerario alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia al Comune di Poggio Imperiale;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 525

**Procedura di V.I.A. – Ditta Gruppo Petronzi srl – Valutazione d'impatto ambientale per ripresa coltivazione cava di calcare esistente. Loc. "Mormoramento" di Sannicandro Garganico.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 26.9.03 la ditta Gruppo Petronzi srl, con sede in Poggio Imperiale alla Via Padre Pio n. 13, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per la ripresa della coltivazione di una cava di calcare sita in località "Mormoramento" del comune di Sannicandro Garganico ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 73 particelle n. 66 e 77;
- con nota prot. n. 10 157 del 25 novembre 2003 di questo Settore, tra l'altro, sono stati invitati:
  1. la ditta istante a trasmettere copia del SIA su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito; 1
  2. il Presidente della Provincia di Foggia, il Sindaco del Comune di Sannicandro Garganico ed il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 2653/1 del 5 maggio 04 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha comunicato che il Comitato tecnico dell'Ente nella seduta del 20.4.04 aveva espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, in quanto non compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici dell'area naturale protetta;
- con nota del 10 maggio 2004 la ditta Gruppo Petronzi ha trasmesso, tra l'altro, copia del richiesto SIA su supporto magnetico e copia pubblicazioni di avvenuto deposito;
- con nota prot. n. 2653/1 del 5 maggio 2004 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha comunicato, tra l'altro, a riscontro di una nota della ditta stessa istante, di non aver rilevato elementi nuovi da indurre ad una modifica del proprio precedente parere;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;



- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue:

“...Omissis...

In data 26 sett. 2003, la ditta proponente ha chiesto di sottoporre a procedura di VIA il progetto per la ripresa della coltivazione di una cava di calcare, dismessa da più di 40 anni, in loc. "Mormoramento" in agro del Comune di Sannicandro Garganico.

L'area di cava dovrebbe avere una superficie di Ha 02.00.00, ivi compresa la superficie già, strutturata di cui però non è indicata l'estensione.

Da tale cava dovrebbe essere estratta una varietà di calcare, commercialmente denominata "Bronzetto" da utilizzare per usi ornamentali.

In 15 anni, è prevista l'estrazione di circa 380.000 mc di cui soltanto il 10% da destinare agli usi suddetti e la restante parte da utilizzare:

- per la fornitura a terzi del materiale grezzo per produzione di inerti per cls;
- realizzazione in posto di un piccolo impianto per la produzione di inerti per cls;
- fornitura a terzi per la realizzazione di colmate, moli marittimi, breccie per fondi stradali e/o ferroviari, ecc.

Il progetto prevede un recupero a castagneto dell'area di cava e di una parte del terreno limitrofo.

L'area d'intervento ricade interamente nel Parco Nazionale del Gargano, in un ambito territoriale esteso di tipo "C" del PUTT/p della Regione Puglia e non è inserita in alcuno dei bacini estrattivi del Piano Regionale delle Attività Estrattive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 suppl. del 29.03.2001.

Il Comune di Sannicandro Garganico, il cui parere è stato estrapolato da quello dell'Ente Parco Nazionale del Gargano non essendo tale documento allegato all'incartamento, si è espresso negativamente sulla "riapertura della cava in questione in considerazione del fatto che la zona di che trattasi ha subito una profonda rinaturalizzazione non essendo la stessa coltivata da oltre quaranta anni. "

Il Comitato Tecnico dell'Ente Parco, nella seduta del 20.04.2004, "Rilevato che l'intervento è finaliz-

zato alla riattivazione di una cava dismessa da oltre quaranta anni; Considerato che l'area d'intervento a seguito della dismissione della cava ha subito un profondo processo di rinaturalizzazione così come si evince anche dalla documentazione fotografica trasmessa; Rilevato che la riattivazione della cava determinerebbe una irreversibile trasformazione dei luoghi tutelati già fortemente modificati dalla precedente attività estrattiva, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto in quanto non compatibile con la salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici dell'area naturale protetta, determinando, se concretato, la definitiva compromissione dell'area in questione".

Il Comitato Regionale, nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli elaborati progettuali ed il relativo SIA, si è espresso negativamente in merito alla Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto di ripresa dalla coltivazione di calcare in località "Mormoramento" proposto dal Gruppo Petronzi s.r.l., per le stesse motivazioni addotte dal Comune di Sannicandro Garganico e dall'Ente Parco Nazionale del Gargano Omissis"

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.200, n. 11;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di VIA alla ripresa della coltivazione della cava di calcare, sita in località "Mormoramento" del comune di Sannicandro Garga-

nico ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 73 particelle n. 66 e 77, di proprietà della ditta Gruppo Petronzi srl, con sede in Poggio Imperiale alla Via Padre Pio n. 13. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 3.12.2004 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Sannicandro Garganico e all'Ente Parco nazionale del Gargano;
- trasmesso alla, Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 526

**Procedura di V.I.A. - progetto per il completamento dell'impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati il località "Forcone di Cafiero" nel comune di Cerignola. Società Igiene Ambientale Cerignola.**

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10396 del 15.10.2004 la S.I.A. " Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 a.r.l. ha presentato la richiesta di parere di compatibilità ambientale relativo al progetto per il completamento dell'impianto complesso di trattamento rifiuti urbani e assimilati in località Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola (FG);
- con nota prot. n. 6179 del 15.06.2004, il Settore Ecologia comunicava alla ditta istante di trasmettere la pratica di che trattasi al Comune di Cerignola (Fg) e provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. n° 11/2001, ai commi 1, 2 e 3;
- con nota acquisita al prot. n° 7605 del 22.07.04 la società trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota acquisita al prot. n. 10396 del 10.10.2004, il comune interessato trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- con nota acquisita al prot. 12904 del 17.12.04 la Società trasmetteva al Settore elaborati integrativi;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.12.2004, esaminata la documentazione progettuale e valutate le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

**COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN LOCALITA' FORCONE DEL CAFIERO A CERIGNOLA.**

**Descrizione dell'intervento**

L'intervento in questione si compone di due sotto-progetti.

Il primo riguarda la realizzazione dell'ampliamento del "Centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e di selezione dei rifiuti indifferenziati", secondo quanto previsto nel disciplinare tecnico approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Puglia n. 296 del 30 settembre 2002, il quale individua l'impianto di Cerignola come impianto complesso al servizio del bacino FG/4 e quindi, come tale, prevede un impianto di biostabilizzazione primaria di tutto il rifiuto tal quale tritato con successiva separazione per la produzione di una frazione umida biostabilizzata da avviare, allo smaltimento in discarica, RBD, e di una frazione secca da avviare alla produzione di CDR (v. opzione a regime 1 del suddetto Decreto Commissariale n. 296/2002); è previsto inoltre l'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata.

Il decreto commissariale n. 296/2002 precisa che la gestione dei rifiuti nel bacino avverrà utilizzando i seguenti impianti:

- durante la fase di transizione: la discarica controllata, il Centro di selezione del rifiuto indifferenziato ed il Centro di prima lavorazione dei materiali provenienti da raccolta differenziata, esistenti ed in esercizio, ubicati in Agro di Cerignola, in località "Forcone di Cafiero";
- nella fase a regime attraverso i seguenti impianti:
  1. di biostabilizzazione del RSU pretrattato;
  2. di produzione di CDR;
  3. di compostaggio;
  4. da piazzole di stoccaggio di rifiuti ingombranti (da realizzarsi presso il comune di Orta Nova).

L'intervento è in linea con il decreto legislativo n. 36/2003 che, tra l'altro, vieta lo smaltimento in discarica a partire da luglio 2005, del rifiuto tal quale, ossia senza alcun tipo di trattamento a monte del conferimento.

In definitiva, utilizzando gli impianti già in dotazione al Centro, il ciclo dei rifiuti, con l'ampliamento

previsto, verrebbe così ad essere chiuso nel seguente modo:

- pretrattamento del R.S.U. tal quale (triturazione e deferrizzazione in apposita area pavimentata coperta);
- biostabilizzazione di tutto il materiale tritato;
- vagliatura del materiale tal quale biostabilizzato utilizzando la linea esistente, senza apporto di ulteriori modifiche (la fase di apertura sacchi verrebbe ad essere by-passata), con separazione della frazione secca, FSC (sovallo), da quella umida biostabilizzata, RBD (sottovaglio);
- il materiale biostabilizzato (RBD) verrebbe smaltito in discarica;
- il "secco" (FSC) verrebbe eventualmente pressato ed imballato dalla linea esistente, per essere avviato alla produzione di CDR.

Il secondo sotto-progetto è quello di "Ampliamento della discarica consortile a servizio del bacino FG14 con questo si prevede l'ampliamento della discarica controllata, ubicata in località "Forcone di Cafiero" nel comune di Cerignola.

La capacità totale dei nuovi lotti è prevista in 420.000 mc, a fronte della capacità s. Il progetto prevede due lotti funzionali, il primo di circa 153.000 mc che ricade all'interno dell'area già espropriata dell'impianto di discarica esistente e precisamente nella zona attualmente destinata allo stoccaggio provvisorio degli inerti di ricoprimento, il secondo di circa 267.000 mc in un'area adiacente all'impianto di raccolta e selezione degli RSU in corso di completamento e l'attuale impianto di discarica in esercizio.

#### **Situazione attuale.**

Il vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, (D.comm. n. 41/2001 e n. 296/2002 così come modificato dal decreto commissariale n. 307 del 13/12/2003) prevede a regime il bacino di utenza FG4 sia servito da

- un impianto complesso di titolarità pubblica costituito da un centro di stabilizzazione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso in loc. Forcone di Cafiero a Cerignola,

- un centro per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata in loc. Forcone di Cafiero a Cerignola,
- un eventuale impianto di compostaggio e da una piazzola di stoccaggio per i beni ingombranti e beni durevoli dimessi progettata a Ortanova (secondo le valutazioni che saranno operate dall'Autorità di Bacino).

Allo stato attuale, quindi, il bacino di utenza FG4 risulta servito da un impianto pubblico di selezione dei rifiuti urbani, con un centro per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con discarica controllata di servizio/soccorso in fase di esaurimento.

Si rende necessario completare il ciclo di gestione esistente con la linea di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati a monte della linea di selezione esistente a Cerignola nonché con la realizzazione di ulteriori volumi di discarica controllata da porre a servizio/soccorso del ciclo di trattamento biostabilizzazione/selezione nonché con l'eventuale realizzazione dell'impianto consortile di compostaggio, per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata.

Infatti, con verbale di intesa tra il Consorzio dei Comuni del bacino d'utenza FG4 tra la società SIA del consorzio Igiene Ambientale Fg4, il commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia, in data 5 luglio 2004, si valutava la necessità e l'utilità di realizzare nell'ambito dell'unico sito in loc. Forcone di Cafiero di Cerignola il sistema integrato complessivo per il trattamento dei rifiuti a servizio dei comuni del bacino di utenza FG4 secondo le linee progettuali già definite dal Consorzio costituito:

- da una linea di biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati a valle della raccolta
- da una linea di compostaggio per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata,
- da un ampliamento dei volumi di discarica controllata nel rispetto delle norme tecniche del D.Lgs. N. 36/2003 mediante opere di scavo, in deroga ai criteri generali del piano regionale vigente che privilegia la realizzazione di discariche in volumi di cava esaurita.

Il C.D. per l'Emergenza Ambientale in Puglia con decreto n. 162 /CD del 22 sett. 2004 ha ammesso l'intervento di titolarità pubblica a finanziamento parziale.

VISTA la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale, si esprime quanto segue:

***per quanto concerne il quadro programmatico:***

nel S.I.A. si rileva a pag. 12 che non sono stati esaminati gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT (approvato con Delibera di G. R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 6 dell'11/01/2001); infatti il progetto ricade in Ambito Territoriale Esteso "D",

- l'area non è comunque soggetta a tutela da alcuna norma vincolistica contemplata dal vigente PUTT (Ambiti Territoriali Distinti)
- l'area ha destinazione agricola;
- si evidenzia la coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti e il concorso al perseguimento degli obiettivi di completamento della realizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

***per quanto concerne il quadro progettuale.***

Per quanto concerne le stazioni di trattamento dei rifiuti, queste risultano progettate in accordo con le disposizioni normative.

Per quanto riguarda gli elaborati della discarica, con l'integrazione acquisita agli atti il 14.12.2004, ha adeguato la barriera geologica è stata integrata mediante una barriera di sconfinamento così come previsto dal D.L.vo n. 36/2003. Gli elaborati tuttavia, risultano privi del piano di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, così come degli artt. 8 e 9 e dagli allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

**per quanto concerne il quadro ambientale:**

nello S.I.A. sono stati esaminati tutti i possibili impatti che la discarica può produrre sull'ambiente:

**atmosfera**

così come riportato a pag. 44 "si individua una situazione di media criticità per il fattore inquinamento e media sensibilità rispetto ai parametri concernenti la capacità di dispersione atmosferica

**acqua**

non si producono inquinamenti della falda. Lo SIA riporta a pag. 49 che con nota n. 8883 del 04.11.2003 del commissario delegato è stata comunicata l'assenza di qualsivoglia elemento di preoccupazione circa il potenziale inquinamento della falda da parte delle attività di gestione rifiuti presenti nell'area e specificatamente da parte della discarica cui si riferisce lo SIA. Né sono stati reperiti elementi che inducano a ritenere le acque sotterranee siano state in passato raggiunte sia pure temporaneamente da effluenti recanti un carico inquinante superiore ai limiti di legge (.....)

**Suolo e sottosuolo**

Lo S.I.A. per quanto concerne la morfologia, la idrogeomorfologia e le caratteristiche geotecniche dei terreni li definisce altrettanti fattori confortanti rispetto alla stabilità del suolo. Di segno contrario, evidentemente, l'effetto potenzialmente derivante dalla sismicità della zona.

**Flora fauna ed ecosistemi**

Non sono state segnalate specie protette o significative per quanto concerne la flora.

Significativa la presenza del Colubro leopardiano e della cicogna.

Non sono presenti ecosistemi naturali nell'area vi sono colture e seminativi.

**Salute pubblica**

Non vi sono segnalati rischi per la salute pubblica.

**Rumori e vibrazioni**

Non sono stati individuati livelli di inquinamento acustico superiori alla normativa vigente.

**Beni culturali e paesaggio**

Non interferisce in alcun modo con il paesaggio

Nelle conclusioni dello S.I.A a pag. 150 si riporta che L'applicazione delle tre tecniche di analisi ha evidenziato, con ottima omogeneità di risultati, un quadro pienamente confortante per diversi motivi. In primo luogo, tutte le tecniche sono giunte alla conclusione che:

- l'ambiente nel quale si collocano le opere oggetto di esame non presenta elementi di particolare "criticità" o "sensibilità" (in una parola: di "vulnerabilità");
- le opere previste generano impatti che restano largamente al di sotto delle soglie di accettabilità;
- alcune misure mitigative sono in grado di ridurre ulteriormente tali impatti sulle "componenti ambientali" (relativamente) più "sollecitate", che sono risultate essere la "Salute pubblica", "l'Atmosfera", il "Rumore"

In secondo luogo, è emerso, come peraltro prevedibile, che le opere previste esplicano effetti positivi l'una sull'altra, contribuendo sinergicamente a contenere gli impatti connessi alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, relativamente ad un ambito territoriale di considerevole rilevanza.

Si consideri, infatti che:

- il trattamento biologico dei rifiuti, che viene previsto in osservanza delle disposizioni normative (cfr. l'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997) e di programmazione (cfr. il decreto commissariale n. 296/2002), trasforma la frazione organica dei rifiuti urbani indifferenziati riducendone fortemente gli impatti potenziali sull'atmosfera e sulla falda;
- lo stesso trattamento produce il "Rifiuto Biostabilizzato da Discarica", una sorta di "compost grigio" che risulterà certamente di grande utilità per ottimizzare la copertura giornaliera dei rifiuti (attività che attualmente può incontrare alcune difficoltà di approvvigionamento di materiali



inerti), ed ottimizza l'isolamento della Frazione Secca Combustibile (potenzialmente avviabile a recupero energetico);

- la presenza della discarica controllata in prossimità dell'impianto di trattamento biologico consente di evitare dannosi trasporti di rifiuti "in uscita" dallo stesso;
- la stessa discarica viene a costituire una sorta di "fascia di rispetto" che separa il lato Nord dell'impianto dalle aree contigue. Non si dimentichi che l'intera discarica (sia quella attualmente in uso che l'ampliamento progettato) al termine della vita utile verrà "recuperata" attraverso un opportuno modellamento e rinverdimento (secondo i dettami del decreto legislativo n. 36/2003).

Per tutte le ragioni espresse si formula un giudizio di piena compatibilità dell'impianto, nel suo insieme, rispetto all'ambiente che lo ospita.

- per tutto quanto sopra esposto, il Comitato regionale V.I.A. ha ritenuto di esprimere parere favorevole sul progetto di Ampliamento della discarica dell'impianto complesso di trattamento di rifiuti urbani e assimilati in località Forcone del Cafiero a Cerignola a condizione che:
  - Il progetto venga integrato secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dei D.Lgs n. 36/2003 ed in particolare presenti tutti gli elaborati degli allegati 1 e 2 dello stesso
  - Siano rispettate fedelmente tutte le indicazioni riportate nel cap. 5 dello S.I.A. da pag. 152 a pag. 161 "Sistema di monitoraggio e Procedura di controllo sociale"
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.12.2004, parere favorevole di compatibilità per il progetto di Ampliamento della discarica dell'impianto con annesso trattamento di rifiuti urbani e assimilati da realizzarsi in località Forcone del Cafiero nel comune Cerignola (Fg), da parte della Società igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. con le prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.R.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

